

271^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	VEGAS (<i>Forza Italia</i>)	Pag. 39
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	* MANTICA (<i>AN</i>)	39, 43
DISEGNI DI LEGGE		MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>)	40
Seguito della discussione:		e passim	
(2793) <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i> (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		* VILLONE (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	40
TRAVAGLIA (<i>Forza Italia</i>)	28	* ELIA (<i>PPI</i>)	42
D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	28 e passim	* ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	45, 116
BONAVITA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	29, 122	PELLEGRINO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	45
* PETRUCCI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	29, 42	* MANFROI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	47, 55, 56,
BONATESTA (<i>AN</i>)	29 e passim	DE LUCA Athos (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	49
MANIS (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>)	30	POLIDORO (<i>PPI</i>)	49, 109
WILDE (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ...	30	* DEBENEDETTI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	49
BERTONI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	31, 41	SMURAGLIA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	50
MARINI (<i>Misto</i>), relatore	32 e passim	BUCCIARELLI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	52
* CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	33 e passim	BALDINI (<i>Forza Italia</i>)	53
MORO (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	36 e passim	PINGGERA (<i>Misto</i>)	54, 99
D'ONOFRIO (<i>CCD</i>)	37, 50, 99	MONTELEONE (<i>AN</i>)	62
GUBERT (<i>CDU</i>)	39 e passim	TURINI (<i>AN</i>)	62, 96, 102
		TAPPARO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	62
		VENTUCCI (<i>Forza Italia</i>)	60, 63
		MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	63
		PASTORE (<i>Forza Italia</i>)	93
		VISCO, ministro delle finanze	97
		PACE (<i>AN</i>)	99
		ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	99
		SILIQUINI (<i>AN</i>)	99
		COVIELLO (<i>PPI</i>)	103
		THALER AUSSERHOFER (<i>Misto</i>)	111, 117

MORANDO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore Pag. 112 e <i>passim</i>	ALLEGATO
* CASTELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)... 116	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
MONTAGNINO (<i>PPI</i>) 120	TUATE NEL CORSO DELLA SEDU-
Lo CURZIO (<i>PPI</i>) 120	TA Pag. 126
Verifiche del numero legale 36, 61	
Votazioni nominali con scrutinio simulta- neo 38 e <i>passim</i>	GRUPPI PARLAMENTARI
	Composizione 135
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTI- TUZIONE	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTI- TUZIONE
Discussione del Doc. IV-bis, n. 16	Presentazione di relazioni 135
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	DISEGNI DI LEGGE
PRESIDENTE 123	Annunzio di presentazione 135
RUSSO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore 123	Assegnazione 135
Discussione del Doc. IV-bis, n. 19	GOVERNO
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	Trasmissione di documenti 136
PRESIDENTE 124	
* DE CAROLIS (<i>Misto</i>), relatore 124	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discor-</i> <i>so non è stato restituito corretto dall'oratore</i>

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carcarino, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Duva, Fanfani, Giorgianni, Iuliano, Lauria Michele, Leone, Miglio, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri e Lauricella a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, nella Repubblica Srpska, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Forcieri, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Spironi e Squarcialupi, a Erfurt, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2793. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Vorrei informare l'Assemblea che alle ore 12,30 verrà sospesa la discussione del provvedimento per dare luogo a quella relativa alle autorizzazioni a procedere.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, riguardante la cessione dei beni:

1) nel secondo comma, dopo il n. 4) è inserito il seguente:

«4-bis) le cessioni di beni, per i quali spetti il diritto alla detrazione, anche parziale, e anche se di costo unitario non superiore a lire 50.000, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;

2) nel terzo comma, la lettera m) è abrogata;

b) nell'articolo 3, relativo alle prestazioni di servizi, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Costituiscono prestazioni di servizi, semprechè per le stesse spetti il diritto alla detrazione ed anche se di valore unitario non superiore a lire 50.000, le prestazioni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.»;

c) nell'articolo 6, secondo comma, relativo all'effettuazione delle operazioni, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

«d-ter) per le cessioni di beni corrisposti all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, all'atto della cessione del prodotto o servizio;»;

d) nell'articolo 13, secondo comma, riguardante la base imponibile, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

«c-bis) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, dal loro prezzo di acquisto o, in mancanza, dal valore normale delle stesse;»;

e) nell'articolo 15, primo comma, relativo all'esclusione dal computo della base imponibile, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata e quelli soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;

f) nell'articolo 18, relativo alla rivalsa, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4), 4-bis) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, e al quarto comma dell'articolo 3».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

«I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse anche per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - *I.* In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del

lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.»;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dal momento dell'entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi im-

nibili ai fini dell' IVA e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto.

7. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1998 sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo 1998». Il termine del 31 dicembre 1998 previsto nello stesso comma 1 è anticipato al 1° marzo 1998.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti; ordini del giorno e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 10 comma 25 per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

12.200

COSTA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, dopo le parole: «delle operazioni a premio» aggiungere le altre: «e operazioni a premio con contributo».

12.201

IULIANO, MELONI

Al comma 1, lettera f), aggiungere il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile convenzionalmente ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«7-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 200 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

12.202

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, NAVA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa della misura corrisponente all'onere derivante dal precedente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

12.203 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, MANTICA, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, PONTONE, SERVELLO, DEMASI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 25, incrementare, a decorrere dall'anno 1997 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante del 60 per cento.

12.204 VEGAS, D'ALÌ

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 25, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

12.205 COSTA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile, ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 25, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

12.206

IULIANO, MELONI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.

12.207

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURILLI, DEMASI, MANTICA,
BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MARRI, PONTONE, SERVELLO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

12.208

DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono aggiunti i seguenti commi:

a) sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la ritenuta si applica sui premi delle operazioni a premio rivolte specificatamente ad operatori commerciali e professionali (cosiddette azioni di "incentivazione") quali: concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici dell'operazione a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esplicita esclusione delle operazioni

a premio rivolte ai consumatori finali, per le quali i premi non assumono rilevanza reddituale;

b) nelle operazioni a premio rivolte ai dipendenti delle aziende organizzatrici delle stesse, la ritenuta è dovuta solo sui premi assegnati a ciascun dipendente che, nel periodo di imposta, abbia ricevuto premi o altri redditi in natura di valore complessivo superiore alle 500.000 lire, al netto dell'IVA;

c) l'aliquota della ritenuta sui premi di cui le precedenti lettere a) e b) è stabilita nel 10 per cento. Qualora chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa vale quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 25, per gli anni a decorrere dal 1998 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 60 per cento sulla metà del gettito previsto.

12.209

VEGAS, D'ALÌ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi:

a) sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la ritenuta si applica sui premi delle operazioni a premio rivolte specificatamente ad operatori commerciali e professionali (cosiddette azioni di "incentivazione") quali: concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici dell'operazione a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esplicita esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, per le quali i premi non assumono rilevanza reddituale;

b) nelle operazioni a premio rivolte ai dipendenti delle aziende organizzatrici delle stesse, la ritenuta è dovuta solo sui premi assegnati a ciascun dipendente che, nel periodo di imposta, abbia ricevuto premi o altri redditi in natura di valore complessivo superiore alle 500.000 lire, al netto dell'IVA;

c) l'aliquota della ritenuta sui premi di cui le precedenti lettere a) e b) è stabilita nel 10 per cento. Qualora chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa vale quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 25, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

12.210

IULIANO, MELONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

Conseguentemente, le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

12.212

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

12.213

DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti»»

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa di un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

12.214 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, LISI, MARRI, SERVELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, istituisce la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi, delle agenzie ippiche, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati. La Direzione centrale è dotata di un nucleo speciale della Guardia di finanza con le seguenti funzioni:

a) ispezione di tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco;

b) verificare, per conto della Regione o della Provincia, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;

c) tenere sotto osservazione, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori che gestiscono le case da gioco, ippodromi, agenzie ippiche, o qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo, nonchè tutti i dipendenti;

d) verificare il regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili;

e) le notizie sui frequentatori delle case da gioco, acquisite attraverso i controlli, non possono essere utilizzate, in alcun modo, ai fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi».

12.215

BOSI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

12.216 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

12.217 VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre, sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

12.218 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo», sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

12.219 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio» aggiungere le seguenti: «e operazioni a premio con contributo».

12.220 VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio» inserire le altre: «operazioni a premio con contributo».

12.221 COSTA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla durata delle operazioni a premio e dei concorsi».

12.222 VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» inserire le seguenti: «e dei concorsi».

12.223

COSTA

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dei promotori» inserire le seguenti: «che le aziende e gli enti interessati potranno iniziare salvo esplicita notifica contraria o sospensiva delle strutture amministrative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle quali detta comunicazione andrà inviata, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione certa della stessa. Nella eventuale notifica di divieto dello svolgimento della manifestazione a premio, dovranno essere esplicitamente espresse le cause di tale divieto e gli eventuali correttivi da apportare al suo regolamento, perchè essa possa essere svolta. Alle stesse strutture amministrative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato andrà comunicata, inoltre, la conclusione della manifestazione a premi con le modalità definite dal regolamento di cui al presente comma, così come dallo stesso regolamento saranno definite le modalità del contraddittorio con le aziende e gli enti che abbiano avuto notifica di divieto allo svolgimento delle manifestazioni a premio da loro comunicate».

12.224

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, NAVA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

12.225

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

12.226

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COL-
LINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

12.227

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi», inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

12.228

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo di lesione» con le seguenti: «dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione».

12.229

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo di lesione» con le altre: «dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione».

12.230

IULIANO, MELONI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo di lesione» con le altre: «dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione».

12.231

COSTA

Nel quarto comma, lettera c), sostituire: «nei casi di fondato pericolo» con le seguenti: «nei casi di comprovato pericolo».

12.232

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COL-
LINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Nel quarto comma, lettera c), sostituire: «nei casi di fondato pericolo» con le seguenti: «nei casi di comprovato pericolo».

12.233

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo» con le altre: «nei casi di comprovato pericolo».

12.234

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «delle scommesse», sopprimere la parola: «anche».

12.235

IULIANO, MELONI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «delle scommesse», sopprimere la seguente: «anche».

12.236

COSTA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «delle scommesse», sopprimere la parola: «anche».

12.237

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

12.238

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COL-
LINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

12.239

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

12.240

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

12.241

DEMASI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COL-
LINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

12.242

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

12.243

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

12.244

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori gravami per i soggetti promotori».

12.245

COSTA

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'impostazione fiscale equipollente».

12.246

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'impostazione fiscale equipollente».

12.247

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'impostazione fiscale equipollente».

12.248

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'impostazione fiscale equipollente».

12.248a

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

12.249

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

12.250

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COL-
LINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione europea».

12.251

MARRI, BONATESTA, PACE

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione europea».

12.252

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il capoverso 2.

12.253

MORO, ROSSI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

12.254

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

12.255

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma.

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa di un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

12.256 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio» fino a: «...giocate del lotto», con le altre: «Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini IVA il regolamento di cui al comma 4 definirà le modalità applicative».

12.257 IULIANO, MELONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «A decorrere» fino alla fine del comma con le altre: «Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini IVA il regolamento di cui al comma 4 definirà le modalità applicative».

12.258 COSTA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento».

12.259 VEGAS, D'ALÌ

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento».

12.260 COSTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento».

12.261 IULIANO, MELONI

All'emendamento 12.262 alla lettera a) sostituire le parole: «che devono presentare richiesta entro il termine che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze» con le altre: «che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno»; alla lettera b) sostituire le parole: «a partire dal primo dicembre 1998» con le altre: «entro il 31 dicembre di ogni anno». Aggiungere la seguente lettera: «c) le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle parole: «1° marzo 1998».

12.262/200

VILLONE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. L'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è modificato come segue:

a) dopo le parole: “e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai” sono aggiunte le parole: “che devono presentare richiesta entro il termine che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze”;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Sulla base delle domande prodotte il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva attuazione della rete a tutti i tabaccai richiedenti, a partire dal 1° dicembre 1998”».

12.262

BONAVITA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

considerato:

che la legge 26 marzo 1990 n. 62, modificando la legge 722 del 1995, ha introdotto nuove norme in materia di lotterie, tombole e pesche, autorizzando, tra l'altro, l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di 12 per anno, nonchè di una lotteria nazionale ed indicando nuovi criteri per l'individuazione delle manifestazioni da collegare con gli eventi o rievocazioni storico, artistico e culturali, con manifestazioni folcloristiche e con avvenimenti sportivi nonchè di una equilibrata ripartizione geografica delle scelte;

conseguentemente, da alcuni alle manifestazioni più tradizionali legate alle lotterie storiche, si sono venute ad affiancare altre manifestazioni di minori dimensioni e minor fama nazionale ed internazionale per cui ad una stessa lotteria possono essere collegate due, tre, se non addirittura quattro manifestazioni;

tale scelta si caratterizza comunque positivamente perchè contribuisce a far conoscere e finanziarie manifestazioni di minor dimensioni legate però a significativi avvenimenti di carattere culturale, storico, sportivo, folcloristico;

con tale formula si è però creato il problema di una equa ripartizione dei proventi delle lotterie tanto che negli ultimi anni si è attuata

una ripartizione percentualmente diversificata tra diverse manifestazioni collegate ad una stessa lotteria;

inoltre per le lotterie storiche il non aver chiaro gli accorpamenti con altre manifestazioni e la ripartizione percentuale dei proventi produce la più grande incertezza nella determinazione dei bilanci di previsione delle manifestazioni nonchè degli enti locali,

impegna il Governo:

a tener conto in fase di ripartizione tra le manifestazioni dei proventi delle lotterie di elementi quali la tradizione, la notorietà, gli investimenti sostenuti per la promozione, l'entità di bilancio, oltre fonti di finanziamento, numero di spettatori, visibilità sui *media*, contributi allo Stato per imposta sul valore aggiunto, dell'imposta spettacolo sui diritti musicali».

9.2793.24.

PETRUCCI, CAZZARO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

tenuto conto che, l'articolo 12 dispone in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locale;

preso atto che il comma 4 del suddetto articolo stabilisce, nel dettaglio, i principi direttivi alla base del regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988), su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, ai fini della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locale;

preso atto che le manifestazioni a premio, rientrando nel novero delle comunicazioni commerciali, necessitano che il legislatore nazionale tenga presente, il più possibile, la definizione di regole tendenzialmente omogenee rispetto a quelle vigenti negli altri paesi dell'Unione europea;

impegna il Governo

a garantire che il suddetto regolamento si attenga, per quanto possibile, alle equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione europea».

9.2793.23.

BONATESTA, PACE, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Case da gioco)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga un'organica normativa su scala nazionale in materia di case da gioco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale;

b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985;

c) previsione dell'apertura di una o più case da gioco in una stessa regione ad alto potenziale turistico;

d) previsione dell'apertura, nel territorio regionale, di una ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine di utilizzarla, alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica;

e) la distribuzione territoriale deve essere effettuata sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su indicazione dei rispettivi governi delle regioni a statuto speciale».

12.0.210

D'ALÌ, BUCCIERO

All'emendamento 12.0.200, al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'apertura di case da gioco può essere autorizzata congiuntamente a due comuni, anche non limitrofi, adottando criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio del gioco, purchè la sede sia dislocata in un unico comune».

12.0.200/200

BOSI

All'emendamento 12.0.200, sostituire il comma 13 con il seguente:

«Il concessionario deve essere tenuto a corrispondere un contributo agli enti locali, competenti per territorio, calcolato percentualmente in base ai ricavi complessivi annuali, derivanti dall'attività di gioco e stabilito dalla concessione. Tali proventi devono essere destinati per la salvaguardia dell'ambiente, la promozione turistica, il recupero del patrimonio artistico e culturale ed il finanziamento dei servizi ispettivi di cui al comma seguente».

12.0.200/201

BOSI, BUCCIERO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonchè di favorire lo sviluppo turistico regionale, è data facoltà ad ogni regione e alle province autonome di Trento e Bolzano di autorizzare l'apertura e l'esercizio di nuove case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. Le Regioni nel cui territorio è già istituita una casa da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al comma 1; non è tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni di una stessa regione, la scelta della località in cui ubicare la casa da gioco deve essere attuata dando la preferenza ai comuni:

- a) nei quali in passato sia stata istituita una casa da gioco;
- b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;
- c) che abbiano la distanza maggiore dai comuni che già sono sede di case da gioco;
- d) che siano ubicati in una zona di interesse turistico.

4. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale ed è inoltrata dal sindaco al presidente della giunta regionale, corredata di una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del territorio.

5. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, che non può eccedere la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza, è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

6. Il presidente della giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco. Tale regolamento prevede in particolare norme in materia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità, disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e di controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti, modalità per eventuali concessioni a terzi della gestione delle case da gioco.

7. Il presidente della giunta regionale, in caso di violazioni delle disposizioni del presente articolo o del regolamento di cui al comma 6, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco, nominando un commissario per la gestione straordinaria della stessa.

8. In caso di recidiva il presidente della Regione può disporre la revoca dell'autorizzazione che non può essere nuovamente rilasciata al Comune prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.

9. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di nuova istituzione spetta al Comune nel cui territorio è ubicata.

10. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal Comune o attraverso un'azienda municipalizzata o una società mista a prevalente capitale pubblico, o attraverso una società italiana o avente sede in uno stato membro dell'Unione europea, che gestisce l'esercizio in regime di concessione rilasciata dal Comune, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di cui al comma 6.

11. La concessione di cui al comma 10 può essere rilasciata alla società in possesso dei seguenti requisiti:

a) che sia costituita in società di capitali;

b) che nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o comunque rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società.

12. È fatto divieto ai dipendenti dei concessionari di possedere azioni o quote della società, nonché di partecipare agli utili.

13. La società concessionaria è tenuta a corrispondere un contributo al Comune competente pari al 50 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dall'attività di gioco, detratte le somme corrisposte ai vincitori nell'anno solare e le puntate sotto forma di gettoni non convertibili.

14. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio della gestione delle case da gioco, le Regioni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale.

12.0.200

MANIS, DE BENEDETTO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli nn. 718-719-720-721 e 722 e recependo le indicazioni relative alle sentenze della Corte costituzionale 1985, le regioni possono autorizzare sul proprio territorio regionale, l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco con funzione anche periodica, ferma restante la situazione esistente».

12.0.201

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI, BUCCIERO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli nn. 718-719-720-721 e 722 e recependo le indicazioni relative alle sentenze della Corte costituzionale 1985, le regioni confinanti con Slovenia, Austria, Svizzera e Francia possono autorizzare sul proprio territorio regionale, l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco con funzione anche periodica, ferma restante la situazione esistente».

12.0.202

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 33, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è soppresso.

2. La distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dagli ex dipendenti del lotto si estende a 300 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, quando la raccolta annua delle giocate di queste ultime ricevitorie è inferiore a lire tre miliardi.

3. Le disposizioni di salvaguardia di cui ai precedenti commi si applicano anche ai concessionari che gestiscono ricevitorie di ex dipendenti del lotto per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La salvaguardia triennale di cui al comma 3, si applica anche a quei soggetti che entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, subentrano nella gestione di ricevitorie di ex dipendenti del lotto, con decorrenza dalla data in cui diverranno concessionari.

5. Nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione agevolerà il trasferimento delle rivendite di generi di monopolio per conseguire l'affidamento delle ricevitorie del gioco del lotto. Le concessioni dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto rilasciate ai rivenditori di generi di monopolio in base all'articolo 33, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e in attuazione del decreto ministeriale del 7 novembre 1995 che non rispettino la distanza di metri 300 dalle ricevitorie del lotto degli ex lottisti sono revocate salvo la facoltà di mantenere la concessione trasferendo l'esercizio a una distanza minima di metri 300 entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

6. Il calcolo della prorata IVA derivante dall'attività di rivendita dei biglietti delle lotterie nazionali e di gestione di ricevitoria del gioco del lotto, si effettua sull'imposta relativa all'acquisto di beni strumentali

e di servizi impiegati promiscuamente per le attività soggette e non soggette ad IVA con esclusione dell'imposta gravante sui prodotti acquistati per la vendita.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dalla approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento».

12.0.203

CIMMINO, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

“1. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le nuove ricevitorie del lotto, previste dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti”.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dalla approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalle precedenti modifiche».

12.0.204

CIMMINO, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'aggio corrisposto sulle vendite dei biglietti della lotteria istantanea “Gratta e vinci” è aumentato dall'8 per cento al 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la riduzione del prezzo dei biglietti della lotteria citata al fine di incrementare le vendite e conseguentemente coprire anche l'onere del maggior aggio da corrispondere ai rivenditori”.

Conseguentemente è aumentata l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere».

12.0.205

ROSSI, MORO

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli. Il senatore Costa si è preso una bella vacanza, senatore Gubert.

L'emendamento 12.200 si intende illustrato.

Gli emendamenti 12.201, 12.210, 12.230, 12.235 e 12.261, si danno per illustrati.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, la materia considerata in questo emendamento si inquadra in una serie di disposizioni che regolamentano le manifestazioni a premio. Come è noto, le manifestazioni a premio si dividono in due categorie: i concorsi a premio, che legano la corrispondenza dell'omaggio a criteri di sorte o di abilità e le operazioni a premio che invece si limitano a corrispondere un omaggio in relazione a semplici atti di acquisto. (*Brusìo in Aula*).

L'articolo configura l'ipotesi di trasformazione degli omaggi gratuiti in cessioni di beni, prevedendo quindi l'emissione della fattura comprensiva di IVA, con problemi abbastanza gravi di indetraibilità e di indeducibilità. Ciò comporterebbe un carico veramente abnorme, dal punto di vista fiscale, in relazione a tali manifestazioni.

Su un movimento di mercato di circa 1.000 miliardi di lire, in precedenza l'erario incassava circa 140 miliardi; con le nuove disposizioni andrebbe ad incassare 412 miliardi: una vera e propria distorsione rispetto ad operazioni di questo tipo.

Se non si modificasse l'articolo - l'emendamento propone di ridurre la base imponibile al 50 per cento - si verificherebbe un danno molto grave per questo settore; non vorremmo che il provvedimento si basasse su una visione abbastanza onirica del possibile gettito. È probabile che, rappresentando questa soluzione economica l'ipotesi che ha delle alternative per quanto riguarda l'impiego di questo strumento da parte delle imprese, queste ultime abbandonino completamente il campo. In questo modo il gettito potrebbe risultare assai diminuito se non addirittura azzerato.

Nel caso previsto dall'articolo, l'incasso dell'erario passerebbe da 140 miliardi a 412 miliardi: in base al nostro emendamento questo carico verrebbe sostanzialmente ridotto, da 140 miliardi si passerebbe a 250 miliardi circa, con un aumento comunque sostanziale. (*Diffuso brusìo in Aula*).

Ci auguriamo che l'emendamento possa essere considerato con benevolenza, data la gravità delle conseguenze che potrebbe comportare per il settore una simile disposizione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i senatori presenti di abbassare il brusìo in Aula, se proprio non è possibile rimuoverlo.

Gli emendamenti 12.203, 12.207, 12.214, 12.216, 12.226, 12.232, 12.238, 12.241, 12.246, 12.250 e 12.256, presentati dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, si intendono illustrati.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Vegas, e li do per illustrati, così come l'emendamento 12.0.210.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.215, 12.0.200/200, 12.0.200/201, 12.218, 12.225, 12.240, 12.242, 12.248a, 12.219, 12.228, 12.234, 12.237, 12.244, 12.248, 12.252, 12.241, 12.251 e 12.262/200 si danno per illustrati.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.253, 12.0.201, 12.0.202 e 12.0.205.

BONAVITA. Signor Presidente, l'emendamento 12.262 concerne una modifica al testo approvato in Commissione, il quale aveva cercato di estendere la possibilità di divenire ricevitorie del lotto a tutte le tabaccherie che ne avessero fatto richiesta entro il termine stabilito.

La formulazione approvata in Commissione stravolge però il percorso che era stato deciso con la legge finanziaria 1994. In quel caso venne delineato un percorso che va verso l'anticipata liberalizzazione delle ricevitorie del lotto, facendo salvi alcuni principi in particolare per quanto concerne le distanze tra le varie ricevitorie, che non deve essere inferiore ai 200 metri nel tratto più breve di strada percorribile.

Con l'emendamento 12.262 non si cerca di stravolgere il testo approvato in Commissione, bensì di dargli maggiore razionalità integrandolo con la normativa precedente per non varare disposizioni legislative che si contraddicono l'una con l'altra. Si tratta – lo ripeto – di anticipare una liberalizzazione con precisi e predeterminati criteri che già in precedenza erano stati accolti.

In questo senso, il subemendamento 12.262/200, presentato dal senatore Villone, potrebbe essere approvato solo per quanto riguarda la prima parte, infatti, non può essere assolutamente accolto l'ultimo periodo, da: «Aggiungere la seguente lettera» fino alla fine. Ripeto, quest'ultima parte del subemendamento non può essere assolutamente accolta.

Se il senatore Villone ritiene di accogliere il mio invito, e cioè di cassare il suddetto periodo del suo subemendamento, quest'ultimo, così formulato, può benissimo integrarsi con il testo da me presentato e in questo senso essere accolto.

* PETRUCCI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 24 da me presentato insieme al senatore Cazzaro. Vorrei semplicemente osservare che nella stampa del fascicolo degli emendamenti e dell'ordine del giorno è stata inavvertitamente omessa la parola «anni», dopo le parole: «Conseguentemente, da alcuni», al secondo capoverso; questo lo dico perchè altrimenti non si comprende il senso del periodo.

BONATESTA. Signor Presidente, più che per illustrare l'ordine del giorno n. 23 – perchè si illustra da sè – vorrei intervenire per spiegare le motivazioni. In un momento in cui si parla tanto di ingresso in Europa, mi pare abbastanza ovvio e scontato che si chieda che il regolamento da emanare per le manifestazioni a premio si attenga alle normative dei paesi europei. Non credo che

sia qualcosa che il Governo possa non accettare, per cui chiedo che questo ordine del giorno venga approvato.

MANIS. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.200, chiaro nella sua formulazione, è preciso per quanto attiene all'eventuale regolamentazione dell'istituzione di nuove case da gioco. Esso si basa su un principio molto elementare: consentire a tutte le regioni, con particolare riguardo a quelle a vocazione turistica, di poter istituire nuove case da gioco in aggiunta a quelle già esistenti di Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent e Sanremo. D'altro canto il nostro paese ha tutto un «tesuto», per così dire, di costruzione del gioco d'azzardo: dalle lotterie nazionali al Totip, al Tocalcio, al Totogol, al Lotto, all'Enalotto, alle scommesse sui cavalli, sui cani; si scommette un po' su tutto, per cui non si comprende per quale motivo questo principio non debba definitivamente essere ufficializzato e consentire così entrate notevoli sia per l'erario sia per gli enti locali.

È noto infatti che esiste un grande flusso migratorio nei confronti di quei paesi rivieraschi o confinanti con il nostro che hanno non dico liberalizzato il gioco d'azzardo, ma comunque ufficializzato, magari regolamentandolo bene. È una forte attrazione. Anche in questi giorni abbiamo appreso notizie di flussi migratori verso altri paesi, come il Marocco; evidentemente c'è questo desiderio, esiste questa realtà.

Vorrei concludere dicendo che soprattutto le regioni meridionali a forte vocazione turistica dovrebbero avere la possibilità di istituire almeno una casa da gioco, per incrementare le loro economie locali e allinearsi, di fatto, a tutti i paesi europei nei quali questa tipologia di scommessa è legalizzata, seppure ben regolamentata: comunque fa parte delle opzioni offerte sia all'utenza interna sia particolarmente, all'utenza turistica. Vorrei che l'Assemblea riflettesse seriamente su questo punto.

Come si può vedere, l'emendamento è particolarmente articolato, si tratta quindi di combattere anche il gioco d'azzardo illegale, di regolarlo e dare un contributo al mantenimento dell'ordine pubblico.

WILDE. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.201 intende recepire le richieste provenienti dal settore turistico. È importante rilevare che nel contesto «case da gioco» siamo fortemente in ritardo rispetto a tutti gli altri paesi europei: in Europa abbiamo 644 casinò, in Italia solo quattro.

Tra l'altro in Senato sono depositati ben 36 disegni di legge che manifestano larghe convergenze in materia, così come si registrarono nella XII legislatura. È importante quindi rilevare che stiamo subendo una concorrenza dei paesi confinanti, che hanno potuto godere di un grosso sviluppo turistico grazie a tali strutture; basti ricordare le undici case da gioco ubicate in Slovenia che attirano forti afflussi turistici, soprattutto dal nostro paese, e ingenti investimenti stranieri. Da noi, al contrario, vige una disciplina speciale per solo quattro case da gioco. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 1985, ha invitato a porre mano alle incongruenze esistenti in materia. Tra l'altro, attraverso l'apertura delle case da

gioco, si eviterebbe di convogliare ingenti somme, circa 23.000 miliardi annui, verso le bische clandestine.

Questi punti sono sufficienti a dimostrare l'esigenza di porre mano ad una legge che tuteli il settore conferendo alle regioni l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un casinò per regione e di più di uno nelle zone di confine.

CIMMINO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.0.203 e 12.0.204.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.0.205.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito agli emendamenti: 12.262, presentato dal senatore Bonavita, e 12.262/200, presentato dal senatore Villone. Come ha detto il senatore Bonavita, il suo emendamento si propone, razionalizzando maggiormente un emendamento già presentato dalla Commissione all'articolo 12, di liberalizzare la gestione del lotto a favore dei tabaccai, cioè di consentire la gestione di tale gioco a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta. Lo stesso senatore Bonavita, però, si rende giustamente conto che tale soluzione, alla quale nessuno si oppone, compromette gravemente la vita delle ricevitorie del lotto, se non si provvede in qualche misura a mantenere ferma o, come proporrò, a razionalizzare la disciplina prevista in proposito dalla legge finanziaria del 1994.

In effetti, con la liberalizzazione del gioco del lotto le attuali ricevitorie perderebbero in sostanza l'unica o la maggiore delle fonti di entrata. Per chi non lo sapesse, le ricevitorie sono attualmente 460 in tutta Italia (sono soprattutto a Napoli, ma anche, lo voglio ricordare ai colleghi della Lega, a Milano); un tempo gestite da dipendenti dei Monopoli di Stato, attualmente si tratta di concessionari. Sono una «razza» in via di estinzione, però hanno pur diritto a sopravvivere fino a quando sarà possibile svolgendo quella che è la loro principale attività, con la quale danno da vivere a se stessi e alle loro famiglie.

Se si accettasse il subemendamento 12.262/200, proposto dal senatore Villone, si otterrebbe il risultato che dal primo marzo 1998 sarebbe eliminata ogni previsione circa la distanza minima, oggi prevista in 200 metri, che deve esserci tra ricevitorie del lotto e tabaccherie che gestiscono tale gioco; sarebbe immediato il danno che le prime ne riceverebbero. Per tale ragione mi sembra giusta la richiesta dal senatore Bonavita al senatore Villone di ritirare l'ultima parte del suo subemendamento o comunque di votarlo per parti separate, proprio per votare contro quest'ultima parte.

Vorrei dire qualcosa di più. Attualmente la legge n. 724 del 1994 prevede che questa distanza di 200 metri venga soppressa il 31 dicem-

bre 1998; ciò significa che comunque a tale data, cioè fra un anno, le ricevitorie tenderanno a scomparire. Si dice che quella delle ricevitorie costituisce un'attività superata, un gioco dei tempi di Eduardo De Filippo e di Totò che non ha più senso: non è così, ricevitorie del lotto vi sono anche a Milano e ce ne sono molte. Se è una specie in via di estinzione, a maggior ragione ha diritto di sopravvivere, a maggior ragione non possiamo ucciderla con il «colpo di carabina» di un emendamento.

Per tale motivo, mi permetto anzitutto di appoggiare la richiesta del senatore Bonavita per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento 12.262/200 e poi di proporre allo stesso di aggiungere al suo emendamento un comma nel quale si stabilisce che l'ultimo periodo del richiamato articolo 33 della legge n. 724 del 1994, con cui si fissa che il requisito della distanza è soppresso dal 31 dicembre 19987 è abrogato.

Se non vuole farlo il senatore Bonavita, potrebbe farlo il relatore con questo subemendamento che è giustificato dalle ragioni che mi sono permesso di illustrare, a garanzia non di una *lobby* – perchè se mai la *lobby* è quella dei tabaccai – ma di povera gente che perderebbe una possibilità di lavoro.

PRESIDENTE. Il senatore Bertoni ha testè presentato il seguente schema di subemendamento, che manca però al momento delle otto firme necessarie.

All'emendamento 12.262, aggiungere la seguente lettera:

c) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso.

12.262/201

BERTONI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 12.200 propone la soppressione dell'articolo cui si riferisce; per la verità questa proposta è stata avanzata quasi ad ogni articolo e ad essa non posso che essere contrario: verrebbe meno l'intera impalcatura del provvedimento. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 12.200.

Analogo parere contrario esprimo sugli emendamenti 12.201, 12.202, 12.203, 12.204, 12.205, 12.207, 12.209, 12.210, 12.214, 12.215, 12.216, nonchè sugli emendamenti 12.217, 12.218 e 12.219 di identico contenuto. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 12.220 e 12.221 anch'essi identici e sugli emendamenti 12.222, 12.223 e 12.224. Il mio parere è inoltre contrario sugli emendamenti 12.225, 12.226, 12.227 e 12.228 di identico contenuto, nonchè sull'emendamento 12.229 identico agli emendamenti 12.230 e 12.231.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 12.232, 12.233 e 12.234, fra loro identici e sugli emendamenti 12.235, 12.236 e 12.237 anch'essi di identico contenuto, nonchè sugli emendamenti, sempre identici tra loro, 12.238, 12.239 e 12.240.

Analogamente esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.241, 12.242, 12.243 e 12.244 di identico contenuto. Per quanto riguarda l'emendamento 12.245 ritengo che quanto in esso proposto sia già stato approvato e pertanto invito il suo proponente a ritirarlo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.246, 12.247, 12.248 e 12.248a (tra loro identici); 12.249, 12.250, 12.251 e 12.252 (tra loro identici), nonchè sull'emendamento 12.253.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.256, 12.259, 12.260 e 12.261 (gli ultimi tre sono identici).

Per quanto riguarda l'emendamento 12.262/200 mi rimetto al Governo, anche se credo che debba essere in parte riformulato. Ritengo l'emendamento 12.262 sostanzialmente accettabile, anche se la proposta avanzata dal senatore Bertoni è giusta: esprimo quindi parere favorevole a tale emendamento, con le modifiche proposte dal senatore Bertoni.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi rimetto al Governo in relazione all'ordine del giorno n. 24 ed invito i presentatori dell'ordine del giorno n. 23 a trasformarlo in raccomandazione, sempre che il Governo sia d'accordo: infatti, valuto questa ipotesi favorevolmente.

Per quanto concerne gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, la maggior parte di essi riguarda le case da gioco; per affrontare questo problema, di cui l'Assemblea del Senato ha discusso in diverse occasioni, è stato costituito un comitato *ad hoc* che sta valutando le proposte relative all'istituzione di nuove case da gioco.

Ritengo che tutte le proposte emendative relative a tale argomento avanzate in sede di discussione della manovra finanziaria, debbano essere ritirate dai loro proponenti in quanto detto comitato sta affrontando la questione, anche avendo consapevolezza che si tratta di una materia delicata e complicata sulla quale vi sono diverse opinioni in quest'Aula. Credo quindi che sia giusto affrontarla con maggiore ponderatezza, nella sua sede più naturale che è – appunto – il comitato appositamente costituito.

Invito pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti in questione oppure, se lo ritengono, di trasformarli in ordini del giorno da accogliersi come raccomandazione, qualora il Governo sia d'accordo. Questo vale per gli emendamenti 12.0.210, 12.0.200/200, 12.0.200/201, 12.0.200, 12.0.201 e 12.0.202.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 12.0.203, 12.0.204 e 12.0.205.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere sugli emendamenti in esame, vorrei fare una precisazione in ordine all'intervento del senatore Travaglia.

Il Governo dice con chiarezza che ha voluto introdurre la normativa contenuta nell'articolo 12 per regolare in modo diverso i concorsi e le operazioni a premio perchè attualmente, nonostante quanto prima detto, il Governo ha una perdita di gettito e non ne ricava nulla.

Ho con me una tabella che spiega benissimo questo dato, e che voglio solo riassumere. Per i concorsi a premio per ogni 100 lire attual-

mente il Governo perde 4,9 lire, quindi quasi 5 lire; con le operazioni a premio su ogni 100 lire, si registra una perdita di gettito di quasi 10 lire.

Voi capite quindi che è necessario regolare nuovamente la materia perchè da questo tipo di operazione ne venga comunque un gettito per l'Erario, che del resto è abbastanza contenuto. Se la normativa sarà approvata come il Governo propone, su ogni 100 lire per operazioni a premio si avrà un gettito di 7,4 lire e così pure per i concorsi a premio si avrà un gettito di pari importo.

Ecco perchè il Governo dirà di no a molti degli emendamenti presentati, in quanto la normativa è organica e va nella direzione che io ho illustrato: per recuperare una parte del gettito, così come ho già spiegato.

Passo quindi ad esprimere il mio parere sugli emendamenti in esame. Il mio parere è contrario sugli emendamenti 12.200; 12.201; 12.202; 12.203; 12.204; 12.205; 12.207; 12.209. A proposito di quest'ultimo emendamento, va rilevato che esso comporta una notevole perdita di gettito: basti pensare che il Governo propone un prelievo del 25 per cento, mentre nell'emendamento in esame si propone una aliquota del 10 per cento.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 12.210; 12.214 e 12.215; con quest'ultimo si tende ad introdurre un controllo del Ministero dell'interno, peraltro non si capisce bene in quale direzione (attualmente è il Ministero delle finanze a controllare questo settore).

Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 12.216, di contenuto identico agli emendamenti 12.217, 12.218 e 12.219. Questi quattro emendamenti mirano a portare la durata dei concorsi, oltre che delle operazioni a premio, a 5 anni. Con la normativa proposta dal Governo, i concorsi avranno durata di un anno proprio per la possibilità di un maggior controllo, mentre per le operazioni a premio, che coinvolgono, come tutti sanno, anche i cittadini che acquistano, la durata può arrivare a 5 anni perchè si attiva un controllo da parte degli utenti stessi.

Sono contrario anche agli emendamenti: 12.220, 12.221, 12.222, 12.223, 12.224, 12.225, 12.226, 12.227 e 12.228 (per quest'ultimo, la legge n. 241 regola già queste materie), nonchè agli emendamenti 12.229, 12.230 e 12.231.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti: 12.232, 12.233, 12.234, 12.235, 12.236, 12.237, 12.238, 12.239, 12.240, 12.241, 12.242, 12.243 e 12.244. Invito, invece, il presentatore a ritirare l'emendamento 12.245, in quanto è già stato accolto in Commissione nel testo al nostro esame. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.246, 12.247, 12.248 e 12.248^a. Invito, invece, i presentatori a ritirare l'emendamento 12.249, identico agli emendamenti 12.250, 12.251 e 12.252, ed a trasformarlo in un ordine del giorno, considerato che anche se fosse approvato tale emendamento non costituirebbe una norma prescrittiva facendo esso rinvio ad una generica normativa europea.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.253, 12.256, 12.259, 12.260 e 12.261.

Il Governo condivide le motivazioni e le argomentazioni espresse dal senatore Bonavita, presentatore dell'emendamento 12.262, per cui ritiene che una soluzione saggia del problema possa essere innanzitutto l'accoglimento dell'emendamento 12.262, così come presentato dal senatore Bonavita, nonché l'accoglimento parziale dell'emendamento 12.262/200, presentato dal senatore Villone, fino alle parole «entro il 31 dicembre di ogni anno».

Il Governo non accoglie la proposta precedentemente avanzata dal senatore Bertoni, tenuto conto che in ogni caso fino al dicembre del 1998 la norma è in vigore. Nel frattempo si penserà a come provvedere e quale soluzione trovare al problema, tenuto conto della notevole conflittualità esistente tra i vari interessati alla disposizione in questione. Quindi, in questo caso, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 12.262 ed all'emendamento 12.262/200, fino alle parole: «entro il 31 dicembre di ogni anno», con esclusione quindi dell'ultimo periodo.

Infine, il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 24 e 23.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.200, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.201, presentato dai senatori Iuliano e Meloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.202, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.203, presentato dal senatore Perdrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.204, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.205, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.206 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.207, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.208, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.209, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.210.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.210, presentato dai senatori Iuliano e Meloni.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.212, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, e 12.213, presentato dai senatori Di Benedetto e Mazzuca Poggiolini, sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.214, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.215, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.216, presentato dal senatore Pe-drizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.217, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, 12.218, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori e 12.219, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.220, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, identico all'emendamento 12.221, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.222, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.223, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.224, presentato dal senatore Trava-glia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.225, identico agli emendamenti 12.226, 12.227 e 12.228.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, è mia intenzione chiedere la vota-zione mediante procedimento elettronico, più che altro per far presente al Governo e alla maggioranza che si stanno respingendo emendamenti che non hanno alcun contenuto economico e che tendono invece ad una garanzia democratica di contraddittorio. Questo atteggiamento di totale preclusione della maggioranza anche rispetto a norme assolutamente ra-gionevoli (ricordo che uno degli emendamenti è presentato anche dalla senatrice Mazzuca Poggiolini) dimostra un'incomprensibile volontà di chiusura. Dobbiamo tenere conto anche di questo. Chiediamo pertanto la

votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Onofrio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.225, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.226, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, 12.227, presentato dai senatori Vegas e D'Alì e 12.228, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	186
Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	51
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.229, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, identico agli emendamenti 12.230, presentato dai senatori Iuliano e Meloni e 12.231, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.232, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.233, presentato

dai senatori Vegas e D'Alì, e 12.234, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.235, presentato dai senatori Iuliano e Meloni, identico agli emendamenti 12.236, presentato dal senatore Costa, e 12.237, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.238, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.239, presentato dai senatori Vegas e D'Alì e 12.240, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.241, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.242, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, 12.243, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, e 12.244, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Vi è poi stato un invito al ritiro dell'emendamento 12.245, perchè contenente norma già approvata.

GUBERT. Signor Presidente, a nome del senatore Costa annuncio il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.246, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.247, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, 12.248, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, e 12.248a, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.249, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, 12.250, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, 12.251, presentato dal senatore Marri e da altri senatori, e 12.252, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, vi è stato un invito al ritiro da parte del Governo.

VEGAS. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

MANTICA. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento.

BONATESTA. Il nostro emendamento è ritirato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.253, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.254, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, e 12.255, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.256, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.257, e 12.258, sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.259, presentato dai senatori Vegas e D'Alì, identico agli emendamenti 12.260, presentato dal senatore Costa e 12.261, presentato dai senatori Iuliano e Meloni.

Non è approvato.

Passiamo ora all'emendamento 12.262/200, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere parzialmente favorevole. Il senatore Villone intende intervenire?

* VILLONE. Signor Presidente, esprimo l'accoglimento da parte mia dell'indicazione del Governo e quindi riformulo il mio emendamento sopprimendo l'ultima parte dell'emendamento, dalle parole «*Aggiungere la seguente...*» alle parole «1° marzo 1998».

I colleghi senatori sanno che in Commissione era stata approvata una formulazione ben più radicale. Abbiamo inteso accogliere l'indicazione del Governo circa un'impossibilità tecnica di rispetto di termini troppo ristretti, pur essendo questa vicenda iniziata nel 1994 e quindi di ristrettezza di termini non si dovrebbe davvero più parlare.

Colgo l'occasione anche per segnalare l'avviso contrario sul subemendamento proposto dal senatore Bertoni, circa la soppressione del termine contenuto nella legge finanziaria del 1994 (31 dicembre 1998). Vorrei segnalare appunto che un voto contrario sull'emendamento da me presentato, per la parte relativa alla lettera c), comporterebbe il mantenimento del termine previsto dalla legge vigente. Una soppressione significherebbe tornare indietro rispetto ad una decisione già acquisita faticosamente nel 1994, rispetto ad una linea di liberalizzazione dei monopoli che, tra l'altro, ci viene imposta dalla Comunità europea. Esprimo quindi parere contrario su tale subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.262/200.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, non ci è stato fornito il testo dell'emendamento proposto dal senatore Bertoni. In ogni caso, in linea di massima, esprimiamo un parere favorevole su questi emendamenti perchè ne ricaviamo l'idea che si sta andando finalmente verso un allargamento della rete dei tabaccai autorizzati a svolgere questi lavori, una rete che possa coinvolgerli tutti quanto prima. Non vorremmo che tra le pieghe di questi emendamenti si nascondesse una volontà di ulteriore vischiosità rispetto ad un'esigenza ormai improrogabile e più volte espressa da questo Parlamento ma mai attuata dal Governo.

Dichiaro pertanto il nostro voto favorevole e ci riserviamo di seguire puntualmente l'operato del Governo per il futuro.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, è stata espressa una contrarietà sia da parte del senatore Villone che da parte del senatore Bonavita in merito alla sua proposta di emendamento, che aggiunge: «c) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso».

BERTONI. Signor Presidente, ho presentato questa proposta di emendamento sulla base di un parere favorevole del relatore. Se il relatore lo ritiene opportuno, potrebbe egli stesso presentare un emendamento al riguardo, altrimenti non posso fare nulla.

PRESIDENTE. Senatore Marini, il senatore Bertoni le ha rivolto un puntuale invito regolamentare. Che cosa intende fare?

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, mi ero espresso favorevolmente in merito all'illustrazione del senatore Bertoni in quanto si faceva interprete di un'esigenza particolarmente sentita nella città di Napoli da parte di molte famiglie che vi abitano. Temeva, per così dire, un effetto sociale dirompente. Credo che egli stesso dovrebbe proporre un subemendamento al riguardo.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Bertoni manca delle otto firme necessarie. Solo lei ha la possibilità di proporre delle modifiche.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, posso unicamente fare mio l'emendamento proposto dal senatore Bertoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.262/200, presentato dal senatore Villone, con le modifiche precedentemente indicate.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.262/201, prospettato dal senatore Bertoni e fatto proprio dal relatore, senatore Marini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.262, presentato dal senatore Bonavita, nel testo emendato.

È approvato.

Domando ai presentatori dell'ordine del giorno n. 24 se accettano di trasformarlo in raccomandazione, così come proposto dal Governo.

PETRUCCI. Signor Presidente, accettiamo tale invito e non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando egualmente ai presentatori dell'ordine del giorno n. 23 se accettano di trasformarlo in raccomandazione oppure se insistono per la sua votazione.

BONATESTA. Signor Presidente, anche noi accettiamo tale invito e non insistiamo per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

ELIA. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano ritiene in questa circostanza di confermare il suo atteggiamento negativo nei confronti della diffusione, che da alcuni si vorrebbe propugnare, delle case da gioco, non solo per motivi di principio storicamente ribaditi circa questioni di etica e di danno sociale, ma soprattutto per il timore che una coscienza e una consapevolezza di legittimità del gioco d'azzardo diffusa in tutte le regioni italiane possano accrescere i danni che questo tipo di fenomeno comporta per la vita delle famiglie italiane.

Ci rendiamo conto degli squilibri della legislazione in materia di case da gioco posti in rilievo in sentenze anche della Corte costituzionale, ma riteniamo che il male debba semmai essere arginato e non esteso. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Cirami).*

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che su questo argomento si sia già dibattuto molto durante l'esame della precedente legge finanziaria; e difatti si era anche trovata una soluzione parlamentare.

Vorrei solo far rilevare che dove sono localizzate le case da gioco vi è una forte concentrazione di fenomeni di devianza sociale e di criminalità. Credo che questo sia un fatto negativo dal punto di vista della vita sociale e che esso pesi di più dei vantaggi economici che può portare questo tipo di strutture.

Vorrei inoltre far presente che proprio la concentrazione di fenomeni devianti produce degli effetti assai negativi, come avviene per l'inquinamento: le fonti inquinanti distribuite sul territorio producono un minore impatto a differenza di quelle fortemente concentrate, in quanto è proprio la concentrazione che procura i maggiori danni. Anche in questo caso è la concentrazione di tali fenomeni che danneggia la vita sociale delle comunità dove queste strutture sono localizzate.

Per tali ragioni, annuncio il mio voto contrario sull'articolo 12.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo argomento vorrei ricordare al Presidente dell'Assemblea che, in occasione dell'esame della scorsa legge finanziaria, proprio in quest'Aula fu interrotto tale dibattito con una raccomandazione del Presidente affinché le Commissioni riunite 1ª e 6ª affrontassero l'argomento e venissero successivamente in Aula a riferire.

Debbo dire che il Comitato ristretto di tali Commissioni è stato costituito con grande fatica – per la verità, credo che tale fase non si sia neanche conclusa – e, poichè le cose non avvengono per caso in quest'Aula o in questo ramo del Parlamento, è ovvio che la difficoltà con la quale si sta formando questo Comitato ristretto, dove il Gruppo del Partito Popolare Italiano non vuol indicare il nome del suo componente, sta a significare che su questo specifico argomento si sta conducendo una battaglia che francamente non comprendiamo.

Inoltre, vorrei spiegare anche i motivi per i quali poi alla fine ci si riduce ad introdurre, tramite emendamenti, alcuni articoli aggiuntivi alla legge finanziaria – quindi, forse nella sede meno opportuna –, ma francamente non si riesce mai seriamente ad affrontare questo argomento al di fuori di questa occasione.

Innanzitutto, dichiaro che non è un problema – nonostante quello che pensa il senatore Elia – di ordine morale o ideologico. Credo che nel nostro paese avvengano moltissime cose immorali, sulle quali grosso modo uno Stato si organizza per regolarle. La prima domanda che pongo pertanto è la seguente: come mai la Democrazia cristiana, di cui il Partito popolare italiano è erede, per 45, 50 anni ha mantenuto in vita quattro casinò in Italia che, evidentemente, non sono immorali? Le famiglie liguri, venete, della Valle d'Aosta e della Lombardia non hanno problemi di ordine morale, perchè questi quattro casinò esistono e vivono e non mi pare abbiano inquinato moralmente il nostro paese più di tanti altri fenomeni verificatisi al suo interno. La questione pertanto è molto precisa: o aboliamo tutte le case da gioco esistenti in Italia, e al-

lora questa battaglia ideale e morale, che so non essere solo del Partito popolare, può avere un senso, oppure affrontiamo con grande spirito pragmatico questo argomento e cerchiamo di capire il perchè. Stiamo entrando in Europa e, mi risulta, risulta a tutti, che le case da gioco regolamentate siano in tutti i paesi della Comunità europea. Non ricordo esattamente il numero ma credo che in Europa vi siano più di 400 case da gioco. Faccio presente a chi si oppone che i paesi confinanti con l'Italia, evidentemente un pò più intelligentemente di noi, stanno istituendo case da gioco ai confini. Questo grande senso etico non prevede, per esempio, il blocco degli italiani che vanno all'estero per giocare al casinò, perchè altrimenti, essendo anche questo un modo per corrompere le famiglie, dovremmo mettere i nostri doganieri a bloccare, in questo clima di Schengen, coloro che intendono andare a giocare.

Credo che questi vecchi ragionamenti non siano accettabili all'interno di un Parlamento che deve provvedere in maniera seria a regolamentare tale materia che, tra l'altro, costituisce uno dei tanti pacchetti di offerta sul turismo che tutti gli altri paesi offrono. Nessuno pensa che si debba trasformare l'Italia in una Las Vegas; nessuno pensa le cose che, evidentemente, pensano i moralisti. Noi riteniamo solo, e d'altronde gli articoli in questo senso lo prevedono, in primo luogo di avviare un processo di inquadramento delle attuali case da gioco in un regolamento più organico facendo, se è possibile, alcune verifiche; in secondo luogo, con grande cautela e pragmaticità, di aprirne qualcun'altra, con tutte le garanzie previste. Non vorrei, tra l'altro, si facesse del falso moralismo quando poi – vivaddio – questo Stato vive di «gratta e vinci», di gioco, di lotterie e di tante altre cose. Dovremmo inquadrare tale discorso, e così avviare anche il dibattito in sede di Comitato ristretto, in zone ad ampia ricettività turistica o che possono accoppiare questo tipo di offerta a quella del turismo. Faccio notare che questi articoli chiedono sostanzialmente di poter avviare, entro un ragionevole lasso di tempo, questo lavoro legislativo.

Il Gruppo Alleanza Nazionale è favorevole a un tale provvedimento e infatti ha inserito la regolamentazione delle case da gioco nel suo programma nazionale per il turismo; pertanto, chiede a quest'Aula, dal momento che non ci sono problemi di spesa su tali emendamenti di capire che è necessario recepire una direttiva CEE, molto precisa sull'argomento, e una sentenza della Corte costituzionale, emessa quando il senatore Elia era presidente della Corte stessa e nella quale si invitava il Governo italiano a recepire, in un ragionevole lasso di tempo, la suddetta direttiva. Mi pare dunque che esistano i presupposti affinché questo Parlamento, al di fuori di schieramenti di destra o di sinistra, cerchi di affrontare o di delegare a chi di competenza la normativa sulla materia.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo rilevare che il senatore Elia ha aperto gli argini; per la verità li ha rotti. Questa discussione sulle case da gioco dovrebbe essere stralciata dalle dichiarazioni di voto

sull'articolo 12 e svolta quando discuteremo degli emendamenti che propongono l'inserimento di articoli aggiuntivi, tenendo conto anche del parere del relatore, cui aggiungerò di qui a poco anche una mia osservazione.

Comunque, poichè si sta discutendo di questo, faremo un dibattito unitario ed organico.

Ha facoltà di parlare il senatore Albertini.

* ALBERTINI. Signor Presidente, avevo rilevato anch'io che non era questo il momento per svolgere la discussione sulle case da gioco, che si riferisce invece ai successivi emendamenti aggiuntivi, tuttavia, essendosi aperto tale dibattito, vorrei illustrare il nostro parere in merito.

Siamo assolutamente contrari all'ipotesi di diffondere ulteriormente le case da gioco nel nostro paese. Addirittura si vorrebbe arrivare all'assurdo di una casa da gioco per regione; si dice che non rincorreremo il modello Las Vegas, ma non vedo quale differenza sostanziale vi possa essere. Il fatto è che noi sempre di più offriamo, soprattutto ai nostri giovani, anzichè un richiamo ed un ripristino di grandi idealità e valori, modelli deteriori che anche se esistono in altri paesi del mondo non per questo devono essere imitati. Le case da gioco inevitabilmente portano, ovunque esse siano insediate, un danno sociale grave; sono un veicolo di diffusione della criminalità, com'è largamente dimostrato in tutto il mondo ed anche in Italia; non si possono nemmeno equiparare alle lotterie, al gioco del lotto e a quant'altro perchè vi è appunto una differenza quantitativa e qualitativa.

Ecco perchè, signor Presidente, noi del Gruppo di Rifondazione comunista dichiariamo la nostra avversione totale a questi emendamenti che tentano di introdurre una rincorsa accelerata verso la diffusione di case da gioco, veicoli gravi di corruzione, portatori di criminalità, negatori di grandi valori e idealità che invece dovrebbero essere ripristinati. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Partito Popolare Italiano*).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere un piccolissimo «rivolo» al fiume che è passato a seguito della rottura degli argini operata dal collega Elia.

Vorrei solo fare due brevi considerazioni. Su questo problema delle case da gioco noi legislatori italiani siamo in una situazione di inadempimento europeo e costituzionale. Ci sono direttive europee e c'è una nota sentenza della Corte costituzionale – non devo certamente ricordarla al senatore Elia – secondo le quali l'attuale regime normativo delle case da gioco in Italia non funziona, non è regolare: viola precetti di uguaglianza, viola la libertà di impresa ed è in contrasto con il quadro europeo. Quindi questo ci impone di provvedere, possiamo fare tutto ma non lasciare le cose come stanno.

Quanto al problema etico vorrei dire al senatore Elia che se siamo cittadini europei, dovremmo parlare di una morale europea. Che senso ha porre il problema morale che in Italia non ci siano case da gioco se poi gli italiani possono, circolando liberamente per l'Europa, andare a giocare oltre confine oppure nelle quattro case da gioco consentite nei confini italiani? Il problema è altro. Abbiamo un paese fortemente in preda a problemi di criminalità organizzata e ci sono grossi problemi di riciclaggio e di ordine pubblico all'interno dei quali la tematica delle case da gioco va laicamente affrontata.

Dobbiamo quindi misurarci con tale questione e pertanto condivido l'*input* che proviene dal Governo e dal relatore; rinviando questa sede al Comitato ristretto che si è costituito, ma teniamo però presente che quel Comitato deve lavorare e fornire una risposta subito, perchè il non dare risposta non rientra nella nostra disponibilità.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto capire se le dichiarazioni che stiamo rendendo siano assimilabili a dichiarazioni di voto per cui poi, proceduralmente, non seguiranno le dichiarazioni di voto; in tal caso infatti non potrei soddisfare il mio interesse ad ascoltare preliminarmente la dichiarazione che lei ha preannunciato.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, poichè abbiamo iniziato a svolgere dichiarazioni di voto, tali restano, anche se riferite agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi. Dato il suo interesse le anticipo la mia dichiarazione: il relatore aveva chiesto il ritiro, oppure la trasformazione in ordine del giorno di questi emendamenti. Ricordo il dibattito che si è svolto in occasione della manovra finanziaria dello scorso anno sulla stessa materia: in quell'occasione venne deciso uno stralcio che si potrebbe ripetere quest'anno, rinviando questi emendamenti all'esame della Commissione competente che deve lavorare in questa direzione. Votare gli emendamenti, che potrebbero anche essere bocciati, e contemporaneamente avere in piedi un Comitato ristretto che lavora in questa direzione, mi sembra, infatti, un po' contraddittorio. Il problema si risolverebbe da solo se gli emendamenti venissero approvati. Prego, senatore D'Alì.

D'ALÌ. La ringrazio, signor Presidente. Desidero brevemente ricordare ai colleghi – come lei, signor Presidente, ha già fatto egregiamente – quello che è successo un anno fa in quest'Aula. L'unica cosa che devo aggiungere a quanto lei ha detto è che l'impegno allora assunto da quest'Assemblea fu che entro quaranta giorni si sarebbe tornati a discutere dell'argomento, mentre credo ne siano passati più di 365, quasi 400. Signor Presidente, se continuiamo ad implementare il grande numero di raccomandazioni già accolte, secondo una prassi della quale in occasione di questa manovra finanziaria mi sembra si sia abusato un

po', si corre il rischio che, continuando ad abusare delle raccomandazioni, si torni ai vecchi vezzi. In tal modo credo che faremmo torto a noi stessi e non usciremmo assolutamente da quelle pastoie procedurali nelle quali ci siamo infilati; sappiamo bene, però, che tali pastoie possono essere recise se vi è la cosiddetta volontà politica di farlo, oppure possono essere ulteriormente accentuate se questa volontà politica non c'è.

Signor Presidente, per quanto personalmente mi riguarda, come relatore incaricato di svolgere tale ruolo nella discussione davanti alle Commissioni riunite posso affermare che l'emendamento 12.0.200, presentato dai colleghi Manis e Di Benedetto comprende la maggior parte delle osservazioni finora positivamente svolte nella discussione in sede di Commissioni riunite; se quindi gli altri colleghi firmatari di emendamenti simili volessero far confluire le loro iniziative nell'emendamento 12.0.200, noi saremmo sicuramente disponibili ad una sua votazione e, quindi, a rispettare l'esito della stessa.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, dichiaro innanzi tutto che siamo anche noi contrari ad ulteriori stralci della materia in discussione perchè – come è stato ricordato – il precedente stralcio avrebbe dovuto rinviare l'esame per non più di quaranta giorni, mentre è trascorso già un anno ed il problema non è stato risolto.

Capisco anche la contrarietà di principio di alcuni partiti di derivazione cristiana o cattolica a questo problema; vorrei ricordare, peraltro, che non sempre le questioni di principio sono coerenti con la pratica. È già stato ricordato che la Democrazia cristiana ha tollerato per cinquant'anni l'esistenza sul territorio italiano di quattro case da gioco che, evidentemente, secondo questa logica, dovevano essere invece coerenti con l'aspirazione cristiana. Vorrei far rilevare per inciso che la diocesi di Salisburgo è una delle maggiori azioniste della più grande società che gestisce le case da gioco in Austria, la «Casinos Austria». Anche questo non mi sembra molto coerente con una impostazione di principio.

È stato ricordato che questo problema viene affrontato in sede europea in modo assolutamente difforme rispetto a come viene affrontato in Italia. In Europa esistono ben 644 case da gioco, a fronte delle 4 esistenti in Italia. Vi sono precise direttive europee che fanno obbligo alle nazioni associate all'Europa di liberalizzare questo settore di attività. Vorrei richiamare anche i flussi costanti dei nostri turisti, soprattutto delle regioni confinanti con altri Stati, dove pullulano le case da gioco. Inviterei i colleghi a visitare le regioni della Slovenia e della Croazia durante i fine settimana: si assiste ad un afflusso consistente di turisti fra cui giocatori italiani che affollano gli alberghi e le case da gioco di quelle località. Tutto ciò si traduce, evidentemente, in una manna economica per questi paesi e in un danno evidente per l'economia e le finanze italiane. Ricordo infine la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985, che fa obbligo di liberalizzare questo settore.

Quanto al problema che la mafia fiorirebbe intorno alle attività delle case da gioco, faccio notare che la mafia in Italia, purtroppo, esiste ed è fiorente non solo intorno alle case da gioco, ma intorno ad altre numerose attività.

Se mi è consentito, richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 12.0.202, presentato dal collega Wilde ed altri, che ha il pregio, rispetto agli altri emendamenti, di affrontare in maniera molto semplice e concreta il problema delle case da gioco, affidando alle regioni confinanti con gli Stati esteri l'autorizzazione ad aprire delle case da gioco (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, alcune brevissime considerazioni. La prima è che nessuno può dimenticare che il gioco è una delle attività umane esistenti da sempre e ovunque, come dimostrano i graffiti sulle caverne, le illuminazioni della Cina, così come la storia dei Maya, dei greci e dei romani. Quindi, a parte il discorso sulle degenerazioni, è un'attività umana.

Per la seconda considerazione, mi rifaccio allo splendido intervento del senatore Pellegrino in rapporto a quello che deve essere il quadro europeo in cui la nostra legislazione tutta, anche in questo settore, si deve orientare e al quale deve uniformarsi. Sono quindi a favore dell'emendamento 12.0.200, dei colleghi Manis e Di Benedetto, anche perchè valuto che una legislazione in materia più adeguata alle direttive europee potrà portare a maggiori controlli e quindi alla diminuzione dei pericoli insiti nelle degenerazioni di questa attività.

Penso anche, oltre alle emigrazioni verso paesi confinanti, fenomeno che è stato richiamato in qualche intervento precedente, al dilagare del gioco d'azzardo clandestino, che è presente in tutti i luoghi e soprattutto nel Meridione, in particolare in quelle aree più povere che cercano maggiormente nella fortuna, in un esasperato tentativo del gioco di azzardo, una risposta ai loro mali.

Ritengo perciò che sia assolutamente giusto non nascondere questo problema, non eticizzarlo, forse in buona fede, ma in maniera errata, ed orientarsi, invece, attraverso l'approvazione di questi emendamenti, verso una legislazione corretta, serena, europea, che non nega un fenomeno mondiale, di tutte le epoche e di tutti i paesi. (*Applausi del senatore D'Urso*).

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, mi rimetto a quanto detto dal senatore Pellegrino nel suo intervento, ritenendo anch'io che questo argomento deve essere affrontato con la dovuta laicità.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, prima di procedere ad ulteriori interventi devo a questo punto fare i conti con il Regolamento. Non posso chiedere preventivamente quale sia il contenuto delle dichiarazioni di voto, ma vorrei evidenziare che si è finito per introdurre la discussione sugli emendamenti aggiuntivi all'interno della fase di votazione dell'articolo 12. La discussione sugli emendamenti aggiuntivi poteva avvenire preventivamente alla richiesta di parere al relatore su tali emendamenti, ma non dopo. Si stanno invece svolgendo interventi che dovrò «stralciare» dall'articolo 12 e riportare agli emendamenti aggiuntivi mentre, al contempo, si apre una sorta di discussione di carattere generale.

Vorrei, pertanto, pregare i colleghi di tener presente che i loro Capigruppo sono già intervenuti e che, se possono evitarmi questo ulteriore disagio, costituendo tali interventi uno strappo al Regolamento, mi renderebbero una collaborazione proficua, tenuto conto che oggi sono previste ben tre sedute.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chiede la parola in dissenso dal senatore Elia?

POLIDORO. Signor Presidente, vorrei intervenire per una semplice precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Svolgo le funzioni di Capogruppo presso la Commissione finanze per il Gruppo dei popolari e non ho in alcun modo dissociato la mia partecipazione alla Sottocommissione che si sta occupando delle case da gioco. Pertanto, quando sarà di nuovo riconvocata, il Gruppo dei popolari prenderà attraverso i suoi membri le posizioni che riterrà opportuno.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 12.0.200, vorrei rilevare un piccolo errore dovuto alla quasi omonimia tra i nomi Di Benedetto e Debenedetti. I pur solerti funzionari del Senato hanno scritto De Benedetto in luogo di Di Benedetto. Per evitare, pertanto, ogni malinteso, aggiungo la mia firma, Debenedetti, con le motivazioni espresse sulla finanziaria dello scorso anno, di due anni fa e che continuerò a ripetere in quelle che

avrò la fortuna ed il piacere di votare in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano, e Indipendenti*).

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, mi esprimo in dissenso parziale rispetto alle dichiarazioni del collega Pellegrino: sono infatti del parere che questi emendamenti debbano essere respinti, non rimandati alla trattazione in Commissione.

Faccio notare che il Parlamento non può permettersi di procedere per compartimenti stagni. Su questo tema la Commissione antimafia, al di là di ogni questione di laicità, si è espressa più volte in termini inequivocabili ed all'unanimità assoluta, dicendo che questo problema non può e non deve essere affrontato, per indicazione unanime di tutte le forze di polizia e di tutta la magistratura.

Se si volesse approfondire, sarebbe allora il caso che...

MANTICA. Allora abbiate il coraggio di abolirle tutte!

SMURAGLIA.... fosse sentito, come le Commissioni si erano ripromesse, almeno il Presidente della Commissione antimafia, per avere un parere autorevole sull'argomento. Se non si fa questo, sono dell'avviso che i tentativi di affrontare i problemi in Aula per poi rinviarli ancora e tentare una qualsiasi strada siano sbagliati. Quindi, ritengo che questi emendamenti debbano essere respinti e non abbiano ulteriore corso le questioni ad essi connesse. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressiti e Partito Popolare Italiano*).

D'ONOFRIO. Se mi è consentito, signor Presidente, chiedo di intervenire ora sugli emendamenti aggiuntivi altrimenti mi riservo di farlo dopo, accogliendo la sua sollecitazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Vorrei chiedere ai colleghi un pò di attenzione: noi concordiamo pienamente con le parole del senatore Elia, presidente del Partito Popolare Italiano, per una ragione molto semplice. Vi è un atteggiamento favorevole all'estensione delle case da gioco che sa di fariseismo. Noi siamo consapevoli che esistono in Europa 400 case da gioco, nonchè del fatto che anche autorità religiose di altri paesi europei non vedono questo fatto in modo negativo. Siamo però altrettanto consapevoli del fatto che oggi in Italia non si può far finta di invocare una generica omogeneità europea sulle case da gioco mentre sul tema radicale della giurisdizione non si chiede altrettanta coerenza europeistica.

Siamo inoltre consapevoli del fatto che questo atteggiamento del Parlamento assumerebbe caratteristiche di tipo edonistico e consumisti-

co, di facilitazione all'uso improprio delle risorse economiche. Non vedo alcuna difficoltà per il fatto che l'Italia possa mantenere su singoli aspetti una posizione divergente da quella prevalente in Europa, se i colleghi della Sinistra ritengono che questa divergenza vada salvaguardata, ad esempio, in materia di separazione di carriere. Non trovo nulla di disonesto nell'affermare la specificità italiana; in questo senso una specificità italiana più rigorosa anche alla luce del modo con il quale la criminalità organizzata opera in questo settore meriterebbe maggiore attenzione da parte dei colleghi del Senato della Repubblica.

Per queste ragioni siamo totalmente in linea con le opinioni espresse dal collega Elia e ci esprimeremo contrariamente agli emendamenti in questa materia. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 12.0.210, il Governo concorda con le valutazioni espresse dal relatore. Ritiene infatti che la sede più propria di esame sia quella delle Commissioni, come è stato già individuato dal Senato, per cui si sollecita il lavoro di queste Commissioni affinché si esaurisca la discussione in quella sede. Il parere è analogo anche per tutti gli altri emendamenti aventi lo stesso oggetto.

Il Governo esprime poi parere contrario sugli emendamenti 12.0.203, 12.0.204 e 12.0.205.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, rispetto ai quali abbiamo alcune alternative: o li mettiamo in votazione, o i presentatori accolgono l'invito al ritiro espresso dal relatore, o gli stessi decidono di trasformarli in ordini del giorno, rispetto ai quali il Governo ha dichiarato che li potrebbe accogliere come raccomandazione, oppure – ed è questa un'altra ipotesi sulla quale ho notato alcune contrarietà – si potrebbe anche decidere di rinviarne l'esame alle Commissioni competenti. Comprendo che il termine previsto è un termine ordinatorio e non vincolante per le Commissioni, però i quaranta giorni che erano stati previsti lo scorso anno, sia che si concluda a favore che con opinione contraria, potrebbero essere utilizzati interamente. In tal senso, pregherei i colleghi di quelle Commissioni di accelerare l'istruttoria. Chiedo pertanto al relatore ed ai presentatori degli emendamenti se intendono convenire eventualmente su questa posizione.

MARINI, *relatore*. Concordo con questa ipotesi, signor Presidente.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho espresso prima la mia posizione di condivisione dei contenuti dell'emendamento 12.0.200, che sono più dettagliati di quanto io avevo previsto nel mio emendamento 12.0.210. Credo che tornare nuovamente ad un esame da parte delle Commissioni riunite non sia opportuno; innanzitutto, dopo l'esperienza maturata ed anche per quanto sto ascoltando, mi sembra assolutamente ottimistica la previsione dei quaranta giorni. Credo pertanto che un pronunciamento di quest'Aula sia opportuno in questo momento sulla materia; se i colleghi Manis e Di Benedetto lo consentono, appongo la mia firma al loro emendamento e chiedo sullo stesso la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. In questa ipotesi di insistenza sulla votazione, ritengo allora di interpretare una espressione di parere contrario da parte del relatore e del rappresentante di Governo su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12. È così?

MARINI, *relatore*. Esatto, signor Presidente.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

BUCCIARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, nella mia veste di relatrice, insieme al senatore D'Alì, in sede di Comitato ristretto, mi sento in parte responsabile, come credo anche le Commissioni che si sono trovate ad esaminare questa materia, di non aver ancora conclusi i lavori e quindi non intendo partecipare al voto di questi emendamenti. Mi sembra, infatti, che il tono del dibattito che si è svolto in quest'Aula sia molto più irrazionale, di parte ed estremizzato di quello che si è svolto nelle Commissioni.

Se questa mattina votiamo con il procedimento elettronico questi emendamenti, nel caso risultino non approvati, non comprendo cosa si sia prodotto di buono anche rispetto ad un pronunciamento responsabile e serio da parte di questa Assemblea. Ho ascoltato parole che mi hanno sinceramente lasciato turbata e perplessa. Quando sento dire che il Parlamento non può e non deve intervenire non mi trovo d'accordo. Perché non potrebbe o non dovrebbe intervenire quando ben dodici anni fa sulla base di una sentenza della Corte costituzionale – lo sa bene il senatore Elia – il Parlamento veniva invitato ad intervenire? Ritengo che il Parlamento debba intervenire, anche se non so in che modo, ma certamente il nostro voto deve essere preceduto da un lavoro serio, sereno ed istruito diversamente.

Senatore D'Alì, sarebbe il caso che ripensasse alla sua proposta. Ho avuto modo di leggere gli emendamenti presentati e sarei stata ben

contenta di poterli approfondire in sede di Comitato ristretto. In ogni caso, non mi convince quanto il senatore D'Alì ha affermato nel suo primo intervento, cioè che appone la sua firma all'emendamento 12.0.200 perchè rappresentativo del contenuto derivante dal dibattito svoltosi in Commissione. Si era già espressa una pluralità di voci, non per dare ai comuni la possibilità di insediare o aprire un *casinò*, ma per lasciare al Ministero dell'interno tale compito, sia per la delicatezza di tale materia ma anche sulla base del pronunciamento della Commissione antimafia.

Non mi voglio ulteriormente dilungare su tale questione. Credo che coloro che vogliono davvero vedere risolto questo problema dovrebbero ripensare un momento alla vicenda e accettare la proposta formulata dal Presidente del Senato di stralciare questa materia e di rinviarla ad una sede in cui sia possibile un confronto sereno che stamani tale non è stato; anzi, mi è sembrato irrazionale. Mi scuso di essere stata responsabile di un rallentamento dei lavori, ma ritengo che non sarebbe opportuno votare in questo momento su tale questione. Questo lo dico sia per chi vuole le case da gioco, sia per chi non le vuole. L'approccio su tale materia non è stato affatto sereno. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Senatrice Bucciarelli, se l'esito sarà sfavorevole, la Sottocommissione che sta lavorando dovrà sospendere la propria attività per non meno di sei mesi.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sull'emendamento 12.0.200. Ritengo che su tale argomento il Senato debba comunque prendere una decisione e che non debba essere accolta la proposta di sospensione o di accantonamento. Vorrei ricordare che nella discussione della finanziaria dello scorso anno, la Presidenza del Senato fece una proposta che all'epoca fu accolta dal mio Gruppo parlamentare in relazione alla quale le Commissioni competenti avrebbero dovuto già da tempo terminare l'esame di tale proposta legislativa e portarla all'esame ed, eventualmente, alla votazione dell'Aula. Purtroppo, è già passato un anno e nulla è stato fatto; riteniamo di conseguenza opportuno che il Senato voti l'emendamento 12.0.200 e risolva in modo chiaro e definitivo tale problema.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore D'Alì abbia ritirato l'emendamento 12.0.210 e abbia aggiunto la sua firma in calce all'emendamento 12.0.200, chiedendone la votazione elettronica. (*Commenti del senatore Pera*).

Senatore Pera, il voto elettronico si chiede preventivamente, e il senatore D'Alì ha detto che si riconosceva nell'emendamento 12.0.200, dando ad intendere che ritirava l'emendamento 12.0.210. È vero, senatore D'Alì?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, senatore D'Alì, lei ha la facoltà di ritirare l'emendamento 12.0.210 oppure di insistere su tale proposta modificativa, chiedendo che venga posta in votazione.

D'ALÌ. Signor Presidente, pensavo di essere stato chiaro, e chiedo scusa se non lo sono stato: ritiro l'emendamento 12.0.210, appongo la mia firma in calce all'emendamento 12.0.200 e chiedo su quest'ultimo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Stante l'assenza del senatore Bosi, dichiaro decaduti gli emendamenti 12.0.200/200 e 12.0.200/201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.200.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, vorrei solo puntualizzare che non è certo opportuno legiferare in maniera così frettolosa in una materia per la quale è stato costituito un Comitato ristretto che ha elaborato delle proposte. Vorrei precisare che l'emendamento 12.0.200, così come formulato, è anche contraddittorio, perchè da un lato attribuisce giustamente anche alle province autonome di Trento e Bolzano la competenza attribuita alle altre regioni, però, dall'altro, dove si tratta di esercitare in concreto le relative funzioni è solo il presidente della regione a poterlo fare. In questo caso, sarebbe coerente prevedere nell'emendamento 12.0.200 che le funzioni del presidente della regione venissero esercitate in quelle due province dai presidenti delle giunte provinciali.

Sono intervenuto solo per affermare che questo modo di legiferare non è opportuno.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, lei è già intervenuto e non posso riaprire la discussione; quindi, non posso darle la parola.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.200, presentato dal senatore Manis e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	191
Senatori votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	47
Contrari	126
Astenuti	14

Il Senato non approva. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Sinistra Democratica-l'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti e dei senatori Calvi e Del Turco).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.201.

MANFROI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manfroi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.201, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	200
Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	49
Contrari	145
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.202.

MANFROI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manfroi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.202, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	181
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	31
Contrari	143
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.203, presentato dai senatori Cimmino e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.204, presentato dai senatori Cimmino e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.205, presentato dai senatori Rosso e Moro.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine

non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta».

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile».

3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 93 (*Interessi passivi*) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda rispettivamente, di rimborso o di restituzione».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.200

COSTA

All'emendamento 13.201, dopo le parole: «prodotti acquistati» aggiungere le seguenti:

«Chi immette in consumo da magazzino fiduciario deve emettere per le voci di cui al presente articolo fattura separata da quella della merce indicando gli estremi della fattura di fornitura contenente la frase: "Fattura di accise, contrassegni di Stato ed IVA di cui alla fattura di cessione di prodotti n. del"; in caso di inosservanza di detto obbligo è comminata un'ammenda, dagli uffici finanziari preposti, pari al 100 per cento dell'accisa stessa da suddividersi per il 50 per cento a carico di chi immette in consumo e per il restante 50 per cento a carico dell'acquirente».

13.201/1

SILIQINI, MANTICA, LISI, MACERATINI, COLLINO, PACE,
SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, BONATESTA, PONTONE,
MAGNALBÒ, VALENTINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per quanto concerne l'acquisto dai produttori di prodotti alcolici, soggetti ad accisa, si è tenuti a corrispondere, al momento del ritiro della merce, ai produttori stessi l'equivalente dell'accisa, dei contrassegni di Stato e dell'imposta del valore aggiunto dovuti sui prodotti acquistati».

13.201

SILIQUNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Chi acquista dai produttori prodotti alcolici soggetti ad accisa è tenuto a corrispondere al momento del ritiro della merce ai produttori stessi l'equivalente dell'accisa, dei contrassegni di Stato e dell'imposta del valore aggiunto dovuti sui prodotti acquistati».

13.202

MANFREDI

Al comma 3, nell'articolo 93 richiamato al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Spetta altresì al contribuente, sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti decorsi trenta giorni dalla data in cui sia stata presentata la domanda di restituzione».

13.203

VENTUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni amministrative non si applicano in tutti i casi in cui il dichiarante, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre 90 giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo».

13.204

VENTUCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

13.205

MORO, ROSSI

Gli emendamenti 13.200, 13.201/1 e 13.201 si danno per illustrati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MANFREDI. Do per illustrato l'emendamento 13.202.

VENTUCCI. Signor Presidente, quando si parla di diritti doganali e di restituzioni generalmente si intendono le restituzioni e i rimborsi pagati in più sulle bolle doganali che vengono esitate e riscosse presso gli uffici doganali. Con l'emendamento 13.203 si intende chiarire che rientrano nei diritti doganali anche le restituzioni che hanno trovato la loro disciplina istitutiva nei regolamenti comunitari, soprattutto nel comparto dell'agricoltura per quanto attiene alla restituzione dei prelievi, come previsto dal regolamento CEE n. 3665 del 1987, oppure nel settore dell'industria meccanica che gode della restituzione dei diritti dei dazi doganali all'importazione, a sensi della legge n. 639. Si tratta ovviamente di un emendamento di natura prettamente tecnica che evita confusione nella gestione del comparto doganale. Il cambiamento che si propone è solo questo piccolo inciso: «anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie»; la restante parte è uguale a quella proposta dal Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.204 ha lo stesso contenuto di quello approvato dal Parlamento in occasione dell'esame della legge finanziaria «Dini», n. 41 del 1995, per quanto atteneva ai rapporti con i paesi comunitari, cioè con l'Intrastat; all'epoca era relatore il senatore Cavazzuti e fu approvato all'unanimità.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento 13.205 tende a sopprimere un'agevolazione concessa sulle tariffe relative al consumo di gas metano per gli usi domestici e per il riscaldamento nelle zone del Mezzogiorno. L'altro ieri non è stato accettato un nostro emendamento che cercava di favorire la riduzione per le imprese delle accise sul gasolio per riscaldamento; per coerenza quest'Aula dovrebbe approvare questo emendamento, che va esattamente nella stessa direzione: visto che siamo uguali dobbiamo perlomeno avere parità di condizioni. L'anno scorso abbiamo ottenuto la perequazione dell'Iva; quest'anno tentiamo di abolire un'agevolazione per le accise sul gas metano per riscaldamento e cottura dei cibi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 13.200 e 13.200/1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 13.201 e 13.202, invito i proponenti a ritirarli poichè la materia in essi trattata è prettamente contrattualistica; quindi non credo sia opportuno intervenire con una norma.

L'emendamento 13.203 ha una sua logica che credo vada apprezzata, mi rimetto pertanto al Governo.

Esprimo, infine, parere favorevole all'emendamento 13.204 e contrario all'emendamento 13.205.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 13.200 e 13.201/1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 13.201 e 13.202 il Governo è d'accordo con la proposta di ritiro avanzata dal relatore.

In ordine all'emendamento 13.203, il Governo sarebbe disposto ad accettare il primo periodo fino alle parole «all'articolo 79», il presentatore dovrebbe però espungere dal testo la parte restante del periodo, poichè non riteniamo opportuno un ulteriore differimento dei termini.

Il Governo è poi favorevole all'emendamento 13.204 e contrario all'emendamento 13.205.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.200.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 13.200.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dai senatori Costa e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.201/1, presentato dalla senatrice Siliquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.201.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 13.201.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 13.201.

TAPPARO. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'emendamento 13.201 che il Governo e il relatore hanno invitato a ritirare. Insisto sulla validità di questa proposta e desidero motivarne le ragioni: ritirare l'emendamento significherebbe danneggiare fortemente quella parte del sistema produttivo italiano che utilizza alcol e che deve, nel consegnare il proprio prodotto agli acquirenti (in genere grande distribuzione o grossisti) non solo gravarsi del normale anticipo dell'IVA, ma anche anticipare la quota corrispondente dell'accisa in un sistema in cui i tempi di pagamento sono lunghissimi, il che sostanzialmente penalizza strutturalmente questa parte dell'apparato produttivo. È vero che tale materia riguarda l'autonomia negoziale delle parti, ma un orientamento del Governo nel senso da noi proposto non penalizzerebbe una parte dell'apparato produttivo e non graverebbe eccessivamente sul sistema degli acquirenti, rappresentati prevalentemente, come dicevo, dalla grande distribuzione e dai grossisti.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 13.201, presentato dalla senatrice Siliquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.202 in relazione al quale è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Manfredi, insiste per la votazione?

MANFREDI. Signor Presidente, insisto per la votazione con le argomentazioni che ha già espresso il senatore Tapparo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.202, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.203, in relazione al quale il Governo ha proposto l'eliminazione delle ultime tre righe dell'emendamento stesso, dopo le parole «all'articolo 79». Senatore Ventucci accetta tale modifica?

VENTUCCI. Sì, signor Presidente, in quanto questo emendamento è comunque favorevole per il contribuente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.203, presentato dal senatore Ventucci, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.204, presentato dal senatore Ventucci.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.205.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, mi dispiace che sia il relatore che il rappresentante del Governo non abbiano motivato la loro contrarietà a questo emendamento, tenendo anche conto che la perequazione delle accise comporterebbe un maggior introito per le casse dello Stato di circa 200 miliardi: il Governo, quindi, mentre sta rastrellando soldi da tutte le parti, quando ha la possibilità di farlo esprime invece parere contrario.

Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 13.205, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Disposizioni per il recupero d'imponibile)

1. Dopo l'articolo 16, concernente la disciplina della tassazione separata, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis – *(Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)* 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole «e degli eventuali contributi» sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito»;

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole «un terzo del costo», sono inserite le seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.»;

b) al comma 3, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «decimo».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condomini negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti.»;

2) al secondo comma le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole «dieci per cento» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.»;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici le parole «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati.»;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:

«8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole «del 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento» e quelle da «per i redditi di cui alla lettera g)» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che de-

vono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

«Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni».

14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma sono soppresse le parole «e non ferrosi»;

b) nell'ottavo comma dopo le parole «per le cessioni» sono inserite le seguenti: «di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori.»;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione di affitto di beni immobili). 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.»;

b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola «ceduto» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte prima della tariffa.»;

c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.»;

d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I:

1) al comma 1, dopo le parole «di beni immobili» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi durata ed ammontare»;

2) è aggiunta la seguente nota: «Nota: Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 150.000.»;

e) nella tariffa, parte seconda:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole «non autenticate» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte prima»;

2) l'articolo 2-bis è abrogato.

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 16, lettera a).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè un ordine del giorno e un articolo aggiuntivo:

Al comma 2, dopo le parole: «nel periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.200

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.». *Al comma 5, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.».* *Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: "iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298."; al secondo periodo cassare le parole: "iscritti all'albo sopraindicato"».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

14.201

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.».

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

14.202

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 2, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

14.204 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.205 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 2, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.».

14.206 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.».

14.207 COSTA

Al comma 2, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998.».

14.208 CIMMINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

“f-bis) le somme corrisposte ai lavoratori domestici nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;”.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000»; aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.

14.209 ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

“f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;”.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000»; aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.

14.210

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

14.211

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

14.212

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURRINI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000».

14.213

ROSSI, AMORENA, MORO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.

14.214

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998. Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori».

Conseguentemente ancora, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole "all'1 per cento", con le seguenti: "al 2 per cento".»

14.215 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

14.216 MARRI, BONATESTA, BEVILACQUA, CAMPUS, VALENTINO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

14.217 MARRI, BONATESTA, BEVILACQUA, CAMPUS, VALENTINO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

14.218 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

14.219

GUBERT

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.220

COSTA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di ERP concessi agli IACP comunque denominati»

14.221

COSTA

Al comma 5, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.222

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».

Conseguentemente, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

14.223

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.224

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 5, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le altre: «31 dicembre 1998».

14.225

CIMMINO

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

14.226

COSTA

Al comma 5, sostituire le parole: «... 31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

14.227

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DE
MASI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

14.228

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000»; aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.

14.229

MORO, AMORENA, ROSSI

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25 del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.

14.230

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate di cui al presente emendamento.

14.235

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.236

COSTA

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, per la misura necessaria ad assicurare la copertura del presente comma, rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

14.237

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

14.238

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 7, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25 del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo».

14.239

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«9-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

14.240

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma».

14.241

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».

14.242

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. 1. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 601 nella rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e disciplina del ristorno» e sostituire il comma 3 con il seguente.

3. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito.

All'articolo 47, primo comma lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986: le parole: «maggiorati del 20 per cento» sono soppresse.

14.243

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. 1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 564 del 30 settembre 1994, convertito dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, è soppresso.

2. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla parola "direttamente"».

14.244

GIARETTA, POLIDORO

Al comma 10, lettera a) numero 1, sopprimere le parole: «nonchè gli amministratori di condominio negli edifici».

Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998. Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori».

14.245 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 10, lettera a) punto 1) lettera b) punto 1 e al comma 13, capoverso dopo la parola: «edifici» aggiungere le parole: «composti da più di 10 unità immobiliari.

Conseguentemente, è ridotta di un importo pari alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, la percentuale di anticipazione di cui al comma 26 dell'articolo 16.

14.246

GUBERT

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 4, la lettera b), *concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione è sostituita dalla seguente:*

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedî di lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Conseguentemente, ancora all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000».

Infine aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.

14.247

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 10, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «ecceetto per gli incaricati di vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

14.248

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nell'articolo 25-bis il comma 6, relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio, è soppresso e sostituito dal seguente: «per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge citata. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.».

Conseguentemente, aumentare l'aliquota dell'accisa sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 fino a totale copertura dell'onere.

14.249

SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nell'articolo 25-bis il comma 6, relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio, è soppresso e sostituito dal seguente: «per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge citata. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.».

Conseguentemente, all'articolo 10 comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 130.000» e «lire 230.000».

14.250

SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nell'articolo 25-bis il sesto comma, relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio, è soppresso e sostituito dal seguente: «per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge citata. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

14.251

POLIDORO, GIARETTA

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nell'articolo 25-bis, il comma 6 relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio è soppresso e sostituito dal seguente: «Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 150 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

14.252

PASTORE

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000

e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000;

all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000»;

aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell'onere.

14.254

MORO, ROSSI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente gli atti nei quali deve essere indicato il numero del codice fiscale, le parole da: “distinte e bollettini di conto corrente postale” sino a: “relativamente ai soggetti deleganti;” sono sostituite dalle seguenti: “deleghe, distinte, modelli di pagamento e bollettini di conto corrente postale purchè richiesto normativamente;”».

14.1000 (già 10.237)

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 15, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) Al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: «iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»; al secondo periodo cassare le parole: «iscritti all'albo sopraindicato».

14.255

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 15, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis) al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: “iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298” e al secondo periodo sopprimere le parole: “iscritti all'albo sopraindicato”».

Conseguentemente, a copertura del ritardo di versamento, è ridotta di un importo corrispondente l'anticipazione di cui al comma 23 dell'articolo 16.

14.256 (Testo corretto)

GUBERT

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al quarto comma, secondo periodo, cassare le parole: “iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298”, al secondo periodo cassare le parole: “iscritti all'albo sopraindicato”».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.257 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al quarto comma, secondo periodo, cassare le parole: “iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298”, al secondo periodo cassare le parole: “iscritti all'albo sopraindicato”».

14.258 COSTA

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

14.259 COSTA

Al comma 15, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per il trimestre ottobre-dicembre 1997 l'opzione prevista dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, può essere esercitata entro il 31 dicembre 1997 con effetto dal 1° ottobre 1997».

14.260 COSTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis) All'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: “Le spese di emissione della fattura” vengono sostituite dalle seguenti: “Le spese di emissione e spedizione della fattura”».

14.261 ROSSI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

14.262 BONATESTA, PACE, MARRI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

14.263 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, all'articolo 10 sopprimere i commi 8 e 9.

14.264 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.265 BONATESTA, PACE, MARRI

Al comma 16, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» aggiungere, le seguenti: «I contratti che prevedono canoni non superiori a lire 2.500.000 annue sono esenti da imposta, bolli ed eventuali diritti di registrazione».

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

14.266 SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 16, lettera a), sopprimere il capoverso 2.

14.267 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera a), al capoverso 2 sopprimere le parole: «e alle proroghe».

14.268 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 16, lettera d), sopprimere il numero 1.

14.269 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 16, lettera d), sopprimere il numero 1).

14.270

THALER AUSSERHOFER PINGGERA

Al comma 16, lettera d), sopprimere il numero 1).

14.271

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 16, lettera d), punto 1) sostituire le parole: «di qualsiasi durata ed ammontare» con le altre: «di durata superiore a mesi tre ovvero di ammontare superiori a lire 2.500.000»; sopprimere la lettera e), al comma 17 è conseguentemente modificato il secondo periodo.

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 25, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata a regime (stima di cinque miliardi) per gli anni 1998-1999-2000;

all'articolo 19, le maggiori entrate nette derivanti da provvedimenti amministrativi per il 1998 sono elevate di importo pari alla minore entrata una tantum (stima di circa 26 miliardi).

14.272

GUBERT

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.273

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.274

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al comma 17, sopprimere il secondo ed il terzo periodo. Conseguentemente ancora, all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000».

14.275

ROSSI, MORO

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al comma 17 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente ancora, sopprimere allo stesso articolo il comma 9.

14.276

ROSSI, MORO

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

14.277

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

14.278

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 16, lettera e), sostituire i punti 1) e 2) con i seguenti:

«1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui ai punti 1, 2, 3 dell'articolo 5 della tariffa, parte prima";

2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: "locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando abbiano durata inferiore a un mese";

3) per i contratti di cui al punto 2) è prescritta la forma scritta contenente la dichiarazione di corresponsabilità sulla durata del contratto da parte dell'inquilino».

14.279

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 16, lettera e), sostituire i punti 1) e 2) con i seguenti:

«1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui ai punti 1, 2, 3 dell'articolo 5 della tariffa, parte prima";

2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: "locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando abbiano durata inferiore a un mese".

14.280

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sopprimere il comma 17.

14.281

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «a decorrere dal 1° aprile 1998», e sostituire le parole: «entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso.» con le altre: «entro il 30 aprile 1998.».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

14.282

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

14.283

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 25, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellate sull'emissione inquinante vengono incrementati del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

14.284

COSTA

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

14.285

SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLI-
NO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, LISI, BONATE-
STA, DEMASI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 16 non si applicano ai contratti di locazione dei beni immobili destinati ad uso turistico».

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 170.000» e «lire 270.000».

14.286

LAGO, WILDE, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. La bollatura dei libri indicati nell'articolo 2215 e seguenti del codice civile e dei registri richiamati all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, sarà eseguita anche dal concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

17-ter. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici dell'amministrazione finanziaria nonchè disposizioni in materia di tariffe».

14.287

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 1° aprile 1998 la registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A – Tariffa, parte prima – atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è eseguita dai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

17-ter. Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici del registro e l'anagrafe tributaria tramite rete telematica, anche al fine di costituire una banca dati in materia di contratti di locazione e di affitto di beni immobili, nonchè con il comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

14.288

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 1 della Tariffa di cui alla parte seconda del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente nota:

NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1994, n. 385 prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso».

Conseguentemente, al comma 15, sostituire alla lettera d) con la seguente: «d) il decimo comma è sostituito dai seguenti:

“10). I raccoglitori ed i rivenditori di beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo secondo, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione d'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante delle fatture emesse nel corso dell'anno.

10-bis). Le cessioni che hanno per oggetto, indistintamente, rottami ferrosi e non ferrosi e relativi semilavorati ed altri materiali di recupero di cui al settimo comma sono soggette alla disciplina prevista per le cessioni di rottami non ferrosi”».

Allo stesso comma 15, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «e) le disposizioni del presente comma si applicano a decorre dal 1° gennaio 1998».

14.289

IL RELATORE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali».

14.290

COSTA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

l'evasione e l'elusione fiscale nel nostro paese hanno raggiunto livelli, stimati dagli ispettori del Secit, intorno ai 250.000 miliardi annui;

l'Esecutivo ha intrapreso un preliminare, ma non esaustivo, cammino verso la lotta contro tali fenomeni

impegna il Governo:

a emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme volte al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, mediante:

a) l'introduzione di una norma generale antielusiva che renda inopponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti o quei negozi giuridici, singoli o collegati tra loro, ritenuti anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere con un fine esclusivamente o prevalentemente elusivo;

b) l'istituzione di un contrasto di interessi tra contribuenti in materia di spese sanitarie, spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, spese sostenute per le riparazioni di moto e autoveicoli, canoni di locazione pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per far emergere materia imponibile tuttora sottratta al fisco:

c) potenziando la compartecipazione dei Comuni all'accertamento IRPEF ed IRPEG, riservando ai Comuni almeno il 50 per cento dell'aumento delle somme riscosse grazie al loro intervento;

d) estensione della funzione del collegio sindacale alla valutazione sull'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali nonché la loro effettiva applicazione».

9.2793.25

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni", sono inserite le seguenti: "i consorzi tra comuni"».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25, del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.

14.0.200

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Gli emendamenti presentati dal senatore Pedrizzi e da altri senatori all'articolo 14 si danno per illustrati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all'articolo 14.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'articolo 14 è estremamente importante perchè prevede alcune variazioni al testo unico sulle imposte dei redditi, ampliando per alcuni settori in maniera estremamente penalizzante la base del reddito imponibile. C'è il cattivissimo vezzo di continuare ad introdurre norme tributarie con effetto retroattivo, che non solo spiazzano e penalizzano il contribuente, ma sono contrarie anche a quanto il Governo ha più volte affermato nella proposizione e discussione del disegno di legge sul nuovo statuto del contribuente.

Vi sono, in particolare, norme che, dati i riferimenti di legge che utilizzano, sembrerebbero ininfluenti e possono anche essere approvate con scarsa attenzione dell'Assemblea. Intendo invece richiamare l'attenzione sull'emendamento 14.215, il cui contenuto, tendente alla soppressione della lettera *b*) del comma 4, è più volte proposto da quasi tutte le forze politiche.

La norma contenuta alla lettera *b*) prevede che i contributi a fondo perduto alle imprese che lo Stato eroga per gli investimenti vengano da oggi in poi considerati come componenti del reddito imponibile. Ritengo che i colleghi debbano riflettere sulla gravità enorme di questa previsione: lo Stato con una mano dà e con l'altra pretende il ritorno del 50 per cento di quanto ha dato, vanificando così qualsiasi tipo di progetto industriale, di incentivo e qualsiasi possibilità di nuovi insediamenti industriali e produttivi, quindi di nuova occupazione. Questo è davvero un Governo assai strano, che a tutte le sue dichiarazioni fa seguire atti perfettamente contrari, che vanno in senso opposto.

L'abolizione della lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 14 diventa essenziale ai fini della trasparenza nei rapporti fra Stato e imprenditori e nel rapporto fra Stato e cittadini, i quali sanno che vi sono leggi che possono utilizzare ma – ripeto – dall'oggi al domani le vedono vanificate al 50 per cento, con l'aggravante incredibile, signor Presidente, colleghi, che molto spesso questi contributi vengono erogati dopo anni e anni; quindi le anticipazioni che gli imprenditori e i cittadini chiedono alle banche per affrontare la spesa che darà poi diritto al contributo vanificano, con i loro costi, questo intervento: la tassazione finisce col far diventare una operazione addirittura in perdita quella dell'investimento agevolato.

Se questo è il modo di agevolare le imprese, i piccoli artigiani e i piccoli imprenditori, questo Governo e questa maggioranza si assumano la responsabilità di ratificare questo tipo di proposte, col presupposto che la finestra che si va ad aprire sulla tassazione dei contributi a fondo perduto è pericolosissima. Noi conosciamo bene, infatti, i vezzi di questo Parlamento e di questo Governo che alla prossima finanziaria porranno di estendere questa forma di tassazione ai contributi che vengono dalla Comunità economica europea, suscitando il ridicolo e l'ilarità di tutto il mondo economico internazionale.

Se noi dobbiamo continuare a legiferare in questo modo, solo per grattare il fondo del barile, allora, onorevoli colleghi, sarebbe il caso di chiarire ai cittadini qual è la nostra politica degli incentivi e dello sviluppo. Sarebbe molto più serio e onesto abolire qualsiasi tipo di incentivo e destinare le medesime risorse alla detassazione, alla diminuzione

della pressione fiscale: quello sarebbe almeno un contributo certo e sicuramente fruibile da parte dei cittadini e degli imprenditori e non più un contributo soggetto alle bizze e alla schizofrenia fiscale di questo Governo. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Naturalmente con parole diverse da quelle usate dal senatore D'Alì voglio sottolineare la singolarità della tassazione dei contributi a fondo perduto per le imprese. Chiedo al Governo e alla maggioranza di cui faccio parte di valutare questo aspetto in modo da ben considerare l'opportunità di mantenere la norma prevista alla lettera *b*).

Vorrei illustrare in particolare l'emendamento 14.248 che tende a sollevare dall'aumento dal 10 al 19 per cento, previsto per altre figure di mediatori e per tutta un'altra serie di figure economiche, gli incaricati di vendita a domicilio – prego il Governo di prestare attenzione a quanto sto dicendo – che contano circa 160 mila persone, quasi tutte donne. Si tratta di quelle donne che organizzano i cosiddetti the delle signore che non costituiscono in alcun modo un fatto mondano ma rappresentano, attraverso la particolare vendita di prodotti per la casa, di bellezza, di uso e consumo abituale, per queste donne una integrazione dell'introito familiare per il 90 per cento estremamente modesta, che dà loro la possibilità di comprare i libri di scuola per i propri figli o qualche genere alimentare.

Pertanto, mantenere questa categoria all'interno di questa forma di tassazione (giacché non si tratta più di un aumento che poi viene restituito ma per ben tre anni rappresenta una vera e propria tassazione) determinerebbe una mancanza di volontà da parte di queste persone, un forte disincentivo a potersi avvalere di questa scappatoia di carattere economico per poter far fronte agli impegni economici familiari.

Quindi, spero che l'Assemblea ma, innanzitutto, il Governo voglia accogliere l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Costa e Cimmino all'articolo 14 si intendono illustrati.

MARRI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 14.216, 14.217, 14.231 e 14.232.

GUBERT. Non rinuncio ad illustrare gli emendamenti in quanto spero sempre nella buona fede di chi mi ascolta, anche se penso che questo atteggiamento non sempre abbia successo.

La parte dispositiva dell'emendamento 14.219 è di contenuto identico all'emendamento 14.215, presentato dal senatore D'Alì e quindi, mi rimetto alle sue motivazioni.

L'emendamento 14.233 propone di sopprimere i commi 6 e 7 che riguardano l'ammortamento e quindi l'imposizione sui marchi di impresa e sui beni materiali, che credo sia un fatto negativo.

Vorrei soffermarmi maggiormente sull'emendamento 14.246. L'attuale norma del collegato prevede che gli amministratori dei condomini siano sostituiti d'imposta rispetto ai pagamenti che debbono effettuare.

Nel nostro paese esistono molti condomini amministrati su base volontaristica, nell'ambito dei rapporti di buon vicinato. L'amministratore è magari un socio di una cooperativa edilizia il quale si assume anche l'onere di fare da amministratore. Si tratta di una specie di volontariato che rientra nell'ambito dei normali rapporti di buon vicinato.

La proposta contenuta nell'emendamento è pertanto quella di esentare dall'obbligo di essere sostituiti d'imposta almeno gli amministratori dei piccoli condomini, laddove tale fenomeno di volontariato più facilmente si riscontra. È da notare che il mancato accoglimento di questo emendamento porterebbe di fatto ad una estensione dei conferimenti delle attività amministrative dei condomini a società o esperti che si farebbero pagare considerevolmente per questo tipo di attività. Ritengo che questo aumenterebbe di fatto il costo del vivere e dell'abitare a carico di persone che non credo siano poi così ricche da poter sopportare pesi ulteriori, che si traducano in vantaggi per altre categorie economiche.

Non so quale sarà il parere del Governo e del relatore, ma so che in Commissione vi è stato un certo dibattito su questo punto e spero quindi che possa essere intervenuta nel frattempo una qualche correzione di valutazione.

Un altro emendamento che vale la pena di illustrare rapidamente è l'emendamento 14.256, nel testo corretto, con il quale si propone di estendere l'agevolazione del pagamento semplificato dell'IVA anche ad una categoria di persone che è attualmente esclusa da tale possibilità: i piccolissimi autotrasportatori.

La legge attuale prevede che per ottenere l'agevolazione nei ritmi di pagamento dell'IVA si debba essere iscritti all'albo; però la legge che ha istituito l'albo esclude dallo stesso chi ha mezzi di trasporto molto piccoli. Ci si chiede allora come mai si agevolino coloro che hanno mezzi di trasporto più grandi ed invece gli operatori che operano con mezzi più modesti non possano godere di questo tipo di semplificazione nelle pratiche di versamento dell'IVA. Anche questa proposta credo che sostanzialmente non farebbe venir meno il senso dell'esistenza dell'albo e nemmeno quello della disciplina dell'IVA, ma risolverebbe il problema per una categoria di piccoli operatori economici.

Vi è infine un altro emendamento, il 14.272, che mira anch'esso a correggere un disposto che l'attuale normativa ha introdotto, quello cioè di rendere obbligatoria la registrazione dei contratti di affitto, qualsiasi sia la loro durata ed il loro ammontare. Se da un lato si comprende il senso e l'obiettivo di questa norma, che è quello di rendere più difficile l'evasione fiscale in questo campo, e pur essendo consapevole che si tratta di un obiettivo positivo, non vorrei che tale obiettivo venisse poi realizzato attraverso misure che sono non solo di difficile realizzabilità, ma anche punitive nei confronti di chi dà vita ad affitti molto brevi (ad esempio settimanali, o dei fine settimana, quindicinali) e di ammontare modesto. Per tali affitti, l'onere di dover provvedere alla registrazione, con i relativi versamenti, diventa decisamente rilevante. Del resto, una misura eccessivamente di dettaglio e troppo «cattiva» verso queste piccole realtà incentiverebbe di fatto l'evasione; pertanto, anzichè migliora-

re il quadro complessivo del rapporto tra Stato e cittadino, lo si peggiorerebbe.

La proposta è quindi quella di esentare da questo obbligo di registrazione gli affitti di durata inferiore a tre mesi, oppure di importo inferiore a lire 2.500.000. Per quanto riguarda il limite quantitativo, se vi fosse una qualche disponibilità del relatore e del Governo, si potrebbe eventualmente discuterne, modificandone l'entità. Credo peraltro che per le zone turistiche, in cui la pratica dell'affitto è corrente e trova nel momento attuale delle difficoltà, il venire incontro a tale esigenza potrebbe essere significativo, anche per non sfavorire l'economia di zone turistiche marginali che nel nostro paese sono abbastanza diffuse.

MORO. Signor Presidente, gli emendamenti 14.229 e 14.254 si illustrano da sè. Diamo peraltro per illustrati gli emendamenti 14.249 e 14.250.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.240.

GIARETTA. Signor Presidente, consideriamo illustrati gli emendamenti 14.243 e 14.244.

POLIDORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.251.

PASTORE. Signor Presidente, con l'emendamento 14.252 si affronta una questione già esaminata dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e relativa alla tassazione delle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio. La norma prevista nel testo del Governo, se non modificata, potrebbe portare ad un collasso dell'intero comparto. Si tratta infatti di un settore molto particolare che interessa soggetti percettori di redditi derivanti da compensi non professionali, del tutto occasionali e di redditi annuali di modestissima entità: si parla mediamente di cifre dai due ai quattro milioni l'anno.

Con l'emendamento in esame non si propone di tornare al sistema attualmente vigente perchè indubbiamente un'aliquota del 10 per cento, rispetto alla nuova aliquota minima del 19 per cento, può apparire un privilegio. Si chiede semplicemente di applicare a questi tipi di compenso una deduzione forfettaria, a titolo di spese di produzione, del 25 per cento. Credo sia una richiesta del tutto legittima, comprensibile e accettabile da parte del Governo.

Altre categorie che ricevono compensi a titolo di provvigione, godono di altri privilegi come, ad esempio, l'abbattimento forfettizzato dell'imponibile, di cui non godono invece soggetti incaricati della vendita a domicilio.

Nel caso di un diniego da parte del relatore e del Governo, prego questi ultimi di motivare il loro atteggiamento, nella speranza comunque che rispetto a tale emendamento non venga assunta una posizione contraria.

BONATESTA. Do per illustrati gli emendamenti 14.262 e 14.265.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.266 e 14.285 si intendono illustrati.

D'ONOFRIO. Do per illustrati gli emendamenti 14.271, 14.278 e 14.283.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.286 si intende illustrato.

MARINI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 14.289.

ALBERTINI. L'ordine del giorno n. 25 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.200, 14.201, 14.202, 14.204, 14.205, 14.206, identico agli emendamenti 14.207 e 14.208, 14.209, 14.210 e 14.212.

Vorrei chiedere ai presentatori degli emendamenti che vanno dal 14.215 all'emendamento 14.219, di ritirarli. Propongo, in alternativa, il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 4, lettera b), dopo le parole: «oltre il quarto» si aggiungono le seguenti: «Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del testo unico sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse»

14.5000

IL RELATORE MARINI

PRESIDENTE. Faccia pervenire questo emendamento alla Presidenza; saranno poi i proponenti degli emendamenti ai quali ha fatto riferimento a pronunciarsi in merito alla sua proposta. Nel frattempo, la invito a pronunciarsi sui restanti emendamenti.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 14.222, 14.223, 14.224, 14.225, 14.226, 14.227, identico all'emendamento 14.228, 14.229, 14.230, 14.231, 14.232, 14.233, 14.234, 14.237, 14.239, 14.240, 14.241, 14.242, 14.243, 14.244, 4.245, 14.246, 14.247 e 14.254.

Mi rimetto invece al parere del Governo sugli emendamenti 14.248, 14.249, 14.250, 14.251 e 14.252.

PRESIDENTE. A questo punto, dovrebbe darmi il parere sull'emendamento 14.1000 (già 10.237), presentato dal senatore Rossi.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 14.1000, nonchè sugli emendamenti 14.256 (testo corretto), 14.257, 14.259, 14.260, 14.261 (perchè superfluo), 14.262 e 14.263, di contenuto identico, 14.264 e 14.265.

Sull'emendamento 14.266 mi rimetto al parere del Governo, invitando ad una nuova formulazione.

Mi rimetto egualmente al Governo sugli emendamenti 14.267, 14.268, 14.269 (14.270 e 14.271 di identico contenuto), 14.272, 14.273, 14.274, 14.275, 14.276, 14.277 e 14.278.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.281, 14.282, 14.283, 14.284, 14.285 e 14.286. Eguale parere contrario esprimo sull'emendamento 14.287, perchè quanto indicato nel testo è un compito di natura pubblicistica, che non può essere affidato ad istituzioni non pubbliche. Infine, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 14.288 e sull'ordine del giorno n. 25.

PRESIDENTE. Prima di chiedere il parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati all'articolo 14, vi è un invito da parte del relatore, il quale ha presentato l'emendamento 14.5000, a ritirare una serie di proposte modificative, e precisamente gli emendamenti 14.215, 14.216, 14.217, 14.218 e 14.219.

Senatore D'Alì, vorrei domandarle se, in qualità di primo firmatario, ritira l'emendamento 14.215 e accoglie quello del relatore; in questa ipotesi, il Governo è messo in condizione di conoscere quale è la posizione dei singoli presentatori degli emendamenti di cui ho dato lettura rispetto all'emendamento 14.5000.

D'ALÌ. Signor Presidente, risponderò per quanto concerne l'emendamento 14.215, da me presentato insieme ad altri colleghi.

Vorrei fare innanzitutto una prima considerazione, e cioè che l'osservazione fatta ha toccato nel segno.

Infatti, se dovesse passare il testo proposto dal Governo, noi ci potremmo trovare dinanzi ad una fortissima discriminazione non dovuta alla volontà dei soggetti ma solamente ai capricci dei Ministeri che hanno o non hanno erogato le somme: c'è chi le ha avute e chi non le ha avute. Improvvisamente dunque ci si troverebbe di fronte ad un regime fiscale diverso per delle operazioni poste in essere non dal cittadino ma dalla burocrazia ministeriale, sia esso il Ministero dell'industria o qualsiasi altro Ministero. Pertanto, il principio di sconvolgere i progetti industriali, portando a tassazione i contributi e non consentendo più la possibilità di allocarli ad una speciale riserva a copertura delle perdite non può essere applicato in forma indiscriminata anche a quelle erogazioni già deliberate ma non ancora effettuate per cassa. Quindi, da questo punto di vista, chiedo al Governo un impegno a mantenere una sostanziale equità fiscale sulla vicenda che, ripeto, non dipende da un criterio di cassa ma solamente da un criterio di previsione che il contribuente può fare nel momento in cui chiede il contributo, sapendo che esso è esente o non lo è. Pertanto, il principio che viene stabilito dal

Governo in questo momento deve essere portato a conoscenza del percettore nel momento in cui effettua la richiesta, perchè diversamente ne stravolgerebbe il piano economico industriale.

Ebbene, l'emendamento 14.5000, presentato dal relatore, costituisce solo una parziale tutela di una specifica classe o tipologia di investimenti; gli stessi per i quali era prevista l'esenzione decennale e quindi già travolti dal solito cambio delle carte durante il gioco, come si suol dire, non per rifarci alla precedente discussione, signor Presidente, ma per parlare di cose di estrema serietà e concretezza che contribuiscono a determinare la fiducia che il cittadino ha nelle istituzioni e che può anche perdere, nel momento in cui si vede stravolgere le regole che presiedono alla tassazione.

Detto questo, non posso che accogliere il suggerimento del relatore ma – ripeto – per quanto riguarda la mia proposta emendativa, giacchè io posso essere il *dominus* solo di quella e non posso rispondere per gli altri presentatori, come ella, signor Presidente, mi insegna.

Quindi accetto senz'altro l'emendamento del relatore, ma gradirei anche che dal Governo venisse un chiarimento interpretativo su come si intende applicare la nuova previsione riguardo a quei casi il cui mancato incasso, ad oggi, è dovuto solamente ad una questione di disponibilità da parte dei Ministeri competenti e non di tempestività o meno nella presentazione delle domande.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad un gruppo di emendamenti che dovrebbero essere ritirati qualora venisse accettato l'emendamento 14.5000 del relatore, che – ripeto – recita: «Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del testo unico sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse».

Senatore Bonatesta, il senatore D'Alì ha ritirato il suo emendamento; lei intende fare la stessa cosa per gli emendamenti 14.216 e 14.217?

BONATESTA. Sì, signor Presidente.

TURINI. Anche l'emendamento 14.218, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori viene ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, cosa intende fare in relazione all'emendamento 14.219?

GUBERT. Signor Presidente, non ritengo di dover ritirare il mio emendamento perchè l'emendamento del relatore riguarda soltanto alcune imprese del Mezzogiorno. Non capisco quindi perchè debba essere introdotta un'ulteriore discriminazione in merito all'imposizione fiscale e pertanto mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 14.200, 14.201, 14.202, 14.204, 14.205, 14.206, 14.207, 14.208, 14.209, 14.210 e 14.212.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.5000, presentato dal relatore, il parere sarà espresso direttamente dal Ministro, a cui lascio la parola.

VISCO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, penso che l'emendamento 14.5000 possa essere accolto, però con l'intesa che il Governo verificherà esattamente la portata della norma, che in questo momento non è in grado di valutare, in relazione a tutte le implicazioni, soprattutto per quanto riguarda la riforma fiscale in atto; questo tipo di normativa infatti può avere un impatto sulla *dual income tax*, quindi sul nuovo assetto. Questo era il motivo della norma inserita nel disegno di legge collegato.

Pertanto, se vi dovessero essere problemi, il Governo si riserva di intervenire; per il momento esprimo un parere tendenzialmente favorevole.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo poi parere contrario agli emendamenti 14.219, 14.222, 14.223, 14.224, 14.225, 14.226, 14.227 e 14.228.

Per quanto riguarda gli emendamenti 14.229 e 14.230, di contenuto analogo, il parere è anch'esso contrario; vorrei però far notare ai presentatori che qui si tratta dei marchi d'impresa i quali hanno una longevità piuttosto elevata. Quindi credo che tali emendamenti non vadano in una direzione che può essere accolta dal Governo.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 14.231, 14.232, 14.233, 14.234, 14.237, 14.239, 14.240, 14.241, 14.242, 14.243, 14.244, 14.245, 14.246 e 14.247.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.248, il Governo invita la presentatrice a trasformarlo in un ordine del giorno; il Governo terrà conto della segnalazione in esso contenuta e spera di poter risolvere il problema con una diversa copertura, poichè quella proposta indubbiamente non può essere accettata.

Esprimo quindi, parere contrario agli emendamenti 14.249, 14.250, 14.251, 14.252, 14.254, 14.1000 (già 10.237), 14.256 (testo corretto), 14.257, 14.259 e 14.260.

Ritengo superfluo l'emendamento 14.261: pertanto il parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 14.262, 14.263, 14.264 e 14.265. Per quanto riguarda gli emendamenti 14.266, 14.267, 14.268, 14.269, 14.270, 14.271, 14.272, 14.273, 14.274, 14.275, 14.276,

14.277 e 14.278, il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo:

All'articolo 14, comma 16, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) sono aggiunte le seguenti note: I). Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata non superiore al mese l'imposta è dovuta nella misura fissa di lire 50.000.

II). Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero dell'annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 150.000.

III). In ogni caso l'ammontare dell'imposta per le locazioni ed affitti di beni immobili, ad eccezione di quanto previsto nella nota I., non può essere inferiore alla misura fissa di lire 150.000».

14.500

IL GOVERNO

Tale emendamento – ripeto – raggruppa e sostituisce gli emendamenti che vanno dal 14.266 al 14.278.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 14.281, 14.282, 14.283, 14.284, 14.285 e 14.286, nonchè sull'emendamento 14.287 per le stesse ragioni indicate dal relatore. Esprimo analogo parere contrario all'emendamento 14.288, mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento 14.289, presentato dal relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 25, ritengo che esso evidenzia alcune questioni già in parte risolte e contenute nel testo del provvedimento all'esame di quest'Aula; il Governo può pertanto accogliere tale ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.0.200, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, il Governo ritiene che sia implicito che l'esenzione proposta valga anche per i consorzi tra comuni, essendo già prevista per i comuni. In ogni caso, se si insiste per la sua votazione, il Governo si dichiara favorevole, a condizione però che venga soppressa la parte relativa alla copertura della quale non c'è bisogno in quanto, secondo il Governo, sono sufficienti le disposizioni di copertura previste per la norma originaria, in quanto – ripeto – consideravamo implicito che l'esenzione riguardasse anche i consorzi.

PRESIDENTE. Il Governo ha testè presentato l'emendamento 14.500, di cui il Sottosegretario ha dato lettura; tale emendamento sostituisce gli emendamenti recanti disposizioni sulla medesima materia. Chiedo pertanto ai presentatori di questi ultimi se sono disponibili a ritirarli, concordando sul contenuto dell'emendamento 14.500.

PACE. Signor Presidente, a nome dei presentatori dell'emendamento 14.266, accolgo l'invito e lo ritiro.

PINGGERA. Signor Presidente, la senatrice Thaler Ausserhofer, prima firmataria degli emendamenti 14.268, 14.270, 14.273, 14.274 e 14.277, esprimerà in sede di dichiarazione di voto la sua opinione riguardo all'invito che è stato rivolto.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca, lei ritira il suo emendamento?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.269.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 14.271 lo ritirano?

D'ONOFRIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, lei ritira l'emendamento 14.272?

GUBERT. Signor Presidente, non ritiro l'emendamento perchè la proposta del Governo rappresenta solo un piccolissimo palliativo al problema; si continua a far sì che la gente registri i contratti anche per durate minime; addirittura per un fine settimana, che potrebbe avere un corrispettivo di 100 mila lire, se ne devono pagare 50 mila di tassa di registro. Mi chiedo, allora, quale sia il reale miglioramento apportato dall'emendamento del Governo.

Spero che il Governo, visto che non può cambiare opinione in questa sede, muti la sua posizione alla Camera, anche sotto la pressione di chi poi dovrà pagare in base a queste misure.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, intende ritirare gli emendamenti 14.275 e 14.276?

ROSSI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, ritira l'emendamento 14.278?

D'ONOFRIO. No, signor Presidente.

SILQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILQUINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti che hanno come primi firmatari i senatori Pedrizzi, D'Alì, Cimmino, Gubert e Tarolli.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 14.200, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.201, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.202, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.204, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.205, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.206, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, identico agli emendamenti 14.207, presentato dal senatore Costa e 14.208, presentato dai senatori Cimmino e Siliquini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.209, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.210, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.211 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.212, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 14.213 e 14.214 sono stati dichiarati inammissibili.

Ricordo altresì che gli emendamenti 14.215, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, 14.216, presentato dal senatore Marri e da altri senatori, 14.217, presentato dal senatore Marri e da altri senatori e 14.218, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, sono stati ri-

tirati in relazione alla presentazione dell'emendamento 14.5000 del relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.219.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Ho già ribadito prima le ragioni per cui ritengo discriminante emendamento del Governo e quindi chiedo che su questo emendamento, se la mia richiesta è appoggiata, si voti con il sistema elettronico.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Farò una brevissima dichiarazione di voto su questo emendamento. Sono molto preoccupato dal modo di procedere del Governo e per come motiva le sue iniziative.

Abbiamo sentito una proposta del relatore e subito dopo abbiamo ascoltato un intervento del Ministro, il quale ha detto che si riserva di verificare e di valutare e che potrebbe anche modificare ulteriormente tale proposta.

Ci troviamo, a mio parere, in presenza di un modo di procedere teso a «portare in porto» il provvedimento – e questo è certamente legittimo da parte del Governo e della maggioranza – ma a farlo in ogni modo, dando anche luogo ad affermazioni che poi non si possono mantenere, che si vogliono stravolgere o che non si vogliono confermare. Ebbene, questo non è, a mio avviso, un modo corretto di procedere.

Quindi, voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Gubert, anche se la proposta del relatore risolve in parte i problemi sollevati dall'eventuale approvazione del testo del Governo. Infatti, l'emendamento del relatore comunque discrimina le varie zone del paese e introduce ugualmente quel pericolosissimo principio cui precedentemente ho accennato, illustrando il mio emendamento e che sarà sicuramente accolto dal mondo produttivo e dell'impresa con estrema preoccupazione: non s'incentiva lo sviluppo economico imponendo tasse in questo modo indiscriminato. L'introduzione della modifica della lettera b) comporterà un onere aggiuntivo di oltre 1.000 miliardi per le piccole e medie imprese.

Ritengo pertanto che questo debba essere motivo di attentissima riflessione da parte del Parlamento.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.219, annuncio l'astensione del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti in quanto attendiamo che il Governo, così come preannunciato dal Ministro, prenda adeguate misure affinché non si realizzi quanto qui previsto, qualora questo articolo nella sua interezza e senza il nostro emendamento (nè quello, peraltro molto simile al nostro, del senatore Gubert), fosse approvato.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, anche il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento perchè non ci sentiamo tutelati dall'emendamento presentato dal relatore. Le motivazioni adottate dal senatore D'Alì ci trovano completamente d'accordo e quindi, oltre a votare a favore dell'emendamento, aggiungo la firma mia e dei colleghi di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.219, presentato dai senatori Gubert e Siliquini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	182
Senatori votanti	180
Maggioranza	91
Favorevoli	38
Contrari	134
Astenuti	8

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 14.220 e 14.221 sono inammissibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.500.

Chiedo pertanto al senatore Coviello se, avendo ascoltato l'illustrazione dell'emendamento, ritenga che questo sia provvisto di adeguata copertura.

COVIELLO. Signor Presidente, per la verità, questo era un tentativo di mediazione rispetto alle proposte emendative avanzate dal senatore D'Alì e da altri senatori per far salve le agevolazioni concesse alle imprese che hanno realizzato, fino al 1993, investimenti produttivi nel Mezzogiorno a norma del testo unico sul Mezzogiorno. Con questo emendamento il Governo si impegnava, proprio per agevolare l'insediamento nelle aree del Mezzogiorno, a concedere l'agevolazione fiscale per quei contributi che sono stati comunque accantonati nei fondi di riserva e che fossero serviti per far fronte a perdite di impresa e comunque impiegati non a servizio di finalità estranee alle imprese stesse. Questo consente di avere un interlocutore credibile nel Governo, che, impegnandosi a fare una politica di ulteriori investimenti nel Mezzogiorno, mantiene i propri impegni quando questi sono di medio e lungo termine.

Siamo quindi favorevoli a questo emendamento, che tenta almeno di trovare una parziale soluzione alle questioni sollevate da altri Gruppi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.5000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.222, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.223, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.224, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.225, identico agli emendamenti 14.226, 14.227 e 14.228.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, identico ai tre successivi: la previsione del Governo, ancora una volta, comporta una retroattività fiscale che non possiamo accettare nè come principio, nè come fatto specifico in questa norma. Il principio della retroattività fiscale, penalizzante per il contribuente, è uno dei principi più incivili che possano albergare in una legislazione, e quindi voteremo a favore per eliminare da questo testo questa bruttura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.225, presentato dai senatori Cimmino e Siliquini, identico agli emendamenti 14.226, presentato dal senatore Costa, 14.227, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, e 14.228, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.229, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.230, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.231, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.232, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.233, presentato dai senatori Gubert e Siliquini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.234, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 14.235, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, e 14.236, presentato dal senatore Costa, sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.237.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su questa previsione governativa, che è quanto meno singolare. Con la norma in questione si vuole, in un periodo in cui la tecnologia non fa altro che avanzare a ritmi sempre più serrati, estendere il periodo di ammortamento del costo dei brevetti da tre a dieci anni. «Estendere» naturalmente non è il termine più esatto: in realtà si vuole costringere il contribuente ad ammortare in dieci piuttosto che in tre anni il costo dei brevetti acquisiti per poter applicare nuove tecnologie o realizzare nuovi prodotti. Capisco che stiamo facendo tante «stupide» con questa legge finanziaria (mi perdoni il termine, signor Presidente), ma questa è anche anacronistica, contro l'evoluzione tecnologica e contro il tempo. Per «grattare» qualche lira in più con l'ampliamento della base di reddito imponibile, si vuole prevedere una norma che realmente ci espone a critiche di tutti i tipi; anzi, a questo punto più che critiche sono sorrisi quelli che dobbiamo subire per questo modo di legiferare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare al senatore D'Alì che avevo già chiarito che in questo caso si tratta di marchi e di avviamento, non di brevetti. (*Commenti del senatore D'Alì*). Tra i marchi voglio ricordare, ad esempio, un marchio conosciuto da tutti, quello della Coca-Cola, che dura sicuramente da molti anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.237, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.238, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.239, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.240, presentato...

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, l'emendamento era già stato messo in votazione. Comunque, ha facoltà di parlare.

D'ALÌ. Signor Presidente, abbiamo anche noi una resistenza fisica: ci deve consentire un minimo di respiro.

PRESIDENTE. Lo so, senatore D'Alì: sono per età più anziano di lei.

D'ALÌ. La soppressione del comma 9 è, a mio avviso, necessaria per una questione di facciata, di decoro e di decenza. L'unica norma retroattiva a favore del contribuente che il Governo propone di introdurre è a favore delle cooperative.

Capisco che esistono per la maggioranza dei tributi da pagare all'ideologia, al voto che si riceve in determinate zone del paese o da parte di determinati settori economici del paese. In questo caso, però, si sfiora la sfacciataggine.

In pratica, vessiamo i contribuenti ordinari con norme retroattive penalizzanti e favoriamo con norme retroattive favorevoli solamente le cooperative, accrescendo tra l'altro un divario nelle regole della libera concorrenza sul mercato, che continua ad essere sempre più anacronistico in questo paese. Affermiamo di voler andare in Europa, di voler essere liberali, di volere la libera concorrenza sul mercato ma in realtà continuiamo ad introdurre norme che differenziano l'attività economica a seconda della natura giuridica dei soggetti. Tutto ciò non è compatibile con i tempi nè con la decenza di una corretta normativa tributaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.240, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.241, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.242, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.243, presentato dai senatori Giaretta e Polidoro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.244, presentato dai senatori Giaretta e Polidoro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.245, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.246.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, rimango piuttosto sorpreso del fatto che un Governo e una maggioranza, che si dicono sensibili alla base più popolare del paese, frammettano delle difficoltà alla realizzazione di un minimo di socialità primaria e di cooperazione tra i condomini. In pratica, si tende a burocratizzare i rapporti all'interno del condominio, fino ad affidarne la gestione ad agenzie esterne. Dal momento che ritengo che tale emendamento avrebbe contribuito significativamente a riconoscere questo spirito di mutualità, desidero che chi intende votare contro se ne assuma la responsabilità.

Chiediamo, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.246.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.246, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	36
Contrari	145
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.247, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

In merito all'emendamento 14.248, il Governo ha invitato la presentatrice senatrice Mazzuca Poggiolini, a trasformarlo in un ordine del giorno.

È stato presentato il seguente testo:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a trovare adeguata soluzione affinché non ricada in quanto previsto dalla lettera c), comma 10, dell'articolo 14 dell'Atto Senato n. 2793, l'attività degli incaricati di vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426.

Si tratta infatti soprattutto di giovani e donne che integrano, con tale attività, a scarso livello di ricavo, un reddito familiare sovente molto basso».

9.2793.600 (già em. 14.248)

MAZZUCA POGGIOLINI

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo accetta tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quindi, se la senatrice Mazzuca Poggiolini non insiste per la votazione, non lo mettiamo ai voti.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, poichè l'emendamento 14.251 per il suo contenuto può essere di fatto ricompreso nell'ordine del giorno n. 600, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, chiedo di apporre la mia firma in calce all'ordine del giorno e, in secondo luogo, domando al rappresentante del Governo se può rivedere il suo parere contrario già espresso sull'emendamento da me presentato, avendo contenuto analogo. In questo modo esso verrebbe associato all'ordine del giorno n. 600.

PRESIDENTE. Senatore Polidoro, se lei si riconosce nell'ordine del giorno n. 600, vi aggiunga la firma e ritiri l'emendamento 14.251.

POLIDORO. D'accordo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.249, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.250, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 14.251 è stato poc'anzi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.252, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.254, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1000, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.255 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.256 (testo corretto), presentato dai senatori Gubert e Siliquini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.257, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.258 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.259, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.260, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.261, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.262, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, identico all'emendamento 14.263, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.264.

D'ALÌ. Signor Presidente, credo che la soppressione del comma 16, prevista dai due emendamenti che sono stati poc'anzi votati e dall'emendamento che sta ora ponendo in votazione, debba essere discussa anche alla luce dell'emendamento 14.500, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, noi abbiamo votato gli emendamenti 14.262 e 14.263, che tendevano a sopprimere il comma 16. Ora, proprio perchè tale comma non è stato soppresso sarà possibile porre in votazione l'emendamento 14.500, presentato dal Governo; in caso contrario, quest'ultima proposta modificativa sarebbe stata preclusa.

D'ALÌ. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.264, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.265, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

A questo punto trattiamo l'emendamento 14.500 del Governo.

Senatrice Thaler, lei ha presentato una serie di emendamenti che il collega Pinggera ha lasciato alla sua valutazione, dopo che il relatore si è rimesso al Governo e quest'ultimo ha rivolto un invito al ritiro di tali emendamenti, per presentarne uno proprio autonomo. Lei accoglie l'invito del Governo?

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati, in vista dell'approvazione dell'emendamento del Governo. Devo comunque dare atto che anche per i contratti minimi annuali il Governo dovrebbe riflettere sul limite delle 150.000 lire, in quanto, secondo me, è abbastanza alto. Tuttavia ciò potrà essere valutato in futuro.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler, quando metteremo in votazione l'emendamento del Governo verrà valutata la sua proposta.

Gli emendamenti da 14.266 a 14.270 risultano pertanto ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 14.271, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.272.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo – come ho detto prima – che la soluzione del Governo sia insufficiente a tener conto della specificità e delle esigenze di molte zone dove gli affitti a brevissimo termine possono essere stipulati per importi anche bassi.

Mi auguro che prima del voto della Camera, se non ora, il Governo riconsideri questo argomento e propongo pertanto di votare positivamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.272, presentato dai senatori Gubert e Siliquini.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 14.273 e 14.274 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 14.275, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.276, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.277 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.278, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 14.279 e 14.280 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo ora all'emendamento 14.500.

Senatore Morando, è d'accordo sulla formulazione?

MORANDO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La senatrice Thaler aveva chiesto una diminuzione della misura fissa dell'imposta di 150.000 lire, che ritiene incongrua. Il Governo è d'accordo?

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. No, il Governo non può modificare la norma per ovvi motivi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.500.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, sono costretto ad intervenire perchè ad ogni passo questo Governo «ci prova». La misura fissa minima di 150.000 lire per una registrazione contrattuale corrisponde, secondo l'attuale prassi del 2 per cento, ad un importo minimo di sette milioni e mezzo di contratto. Quindi stiamo elevando l'imposta su tutte le registrazioni, finora effettuate nella misura del 2 per cento, a 150.000 lire come importo minimo. Pertanto, a ogni passo, a ogni subemendamento o emendamento presentato, il Governo prova a «grattare» qualcosa dalle tasche del contribuente penalizzando soprattutto i piccoli proprietari, i proprietari di abitazioni nei centri storici, abitazioni ormai quasi abbandonate o certamente degradate, che hanno contratti di affitto minimi. Si sa bene che anche l'inquilino corrisponde la sua quota di questa tassa, che non è solo a carico dei proprietari, ma i proprietari di immobili di basso valore saranno quindi costretti a pagare un'imposta minima di 150.000 lire per la registrazione. Mi chiedo se questo sia il modo di agire.

Chiedo anche al Governo di sapere qual è l'aumento di gettito previsto a seguito di questa sua nuova previsione; noi dobbiamo sapere se questo è inserito nel bilancio dello Stato, se deve coprire qualche «buco» o qualche «magagna», che si è nel frattempo creata e ha trovato oggi la fortuna di un argomento con cui carpire e «grattare» soldi dalle tasche degli italiani o se c'è un aumento del gettito complessivo previsto, per cui esso può essere utilizzato anche come copertura di altri eventuali

emendamenti che allevino il carico di altre tasse che il Governo sta introducendo.

Mi permetto, signor Presidente, di rilevare l'assoluta mancanza di serietà nel proporre norme che interessano milioni di cittadini. Ci sono milioni di cittadini, tra piccoli proprietari e inquilini interessati a contratti che hanno un controvalore annuo inferiore ai 7,5 milioni di lire e che al momento pagano una tassa pari al 2 per cento. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei annunciare al Senato che il Governo, dopo aver rimeditato sulla sua proposta, propone di abbassare a 100.000 lire la soglia minima. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Gubert, qual è il suo parere a questo punto?

GUBERT. Signor Presidente, condivido totalmente le argomentazioni del senatore D'Alì e ritengo che giocare con le coperture facendo avanti ed indietro sia disdicevole per un Governo che intende essere serio. Se prima erano necessarie 150.000 lire, non si capisce perchè adesso ne bastano 100.000; manca una qualsiasi documentazione sugli oneri o sulle entrate che derivano da questi emendamenti. O si governa in modo più serio, oppure è meglio aspettare due o tre ore per consentire una valutazione seria di questa proposta da parte del Parlamento.

VOCE DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. Sono più seri i «vu cumprà»!

PRESIDENTE. Senatore Morando, qual è il suo parere? Se il Governo è sordo, si dice che è sordo; se poi è attento, ascolta e viene incontro...

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, lei capisce che adesso io sono imbarazzato; mi sembrava che le opposizioni avessero sollecitato il Governo a riprendere in esame questa cifra in rapporto al ragionamento appena fatto dal senatore D'Alì, che qualche fondamento ce l'ha, soprattutto in chiave antielusiva: per non gettare nel «nero» contratti di affitto che in qualche modo, attraverso una norma più ragionevole, potrebbero emergere.

La mia personale valutazione è che proprio per questa ragione, sotto il profilo del gettito concreto, una norma che vada nella direzione di fare emergere gli affitti in «nero» è in realtà economicamente più effica-

ce di quanto non lo sia la norma precedente. Se il senatore Gubert si irrigidisce nel suo ragionamento devo però francamente dire che ha ragione lui: se ho espresso parere favorevole prima, quando l'imposta minima era di 150.000 lire, dovrei adesso affermare che la norma risulta scoperta a causa della riduzione proposta. Personalmente non sono convinto che sia così, ma se, dopo aver sollecitato il Governo a prendere in considerazione la sua ipotesi, ora si vuole fare emergere questa contraddittorietà formale, sono costretto a prenderne atto.

Inviterei pertanto il senatore Gubert a non insistere, altrimenti sarò costretto a esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Io agli atti devo avere il parere favorevole della 5ª Commissione permanente; se il Governo dà assicurazioni sulla copertura di tale emendamento e la 5ª Commissione permanente non è dello stesso avviso, personalmente debbo dichiarare inammissibile l'emendamento, per quanto presentato dal Governo.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, faccio innanzi tutto osservare la scarsa serietà del nostro procedere; peraltro è anche vero che questa norma, per il suo valore antielusivo, non necessita di copertura e quindi le argomentazioni ora svolte dal senatore Morando sono condivisibili. Desidero peraltro far ancora notare la poca razionalità che vi è nel passaggio da una ipotesi di una tassa di 50.000 lire per trenta giorni ad una di 100.000 per trentadue giorni. Si tratta di norme che in conclusione portano in ogni caso ad evadere il fisco, per evitare di pagare 50.000 lire in più.

Detto questo, prendo comunque atto di quanto affermato dal senatore Morando e non insisto sulle mie obiezioni relative alla copertura dell'emendamento 14.500.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, solo perchè resti agli atti, desidero replicare al riferimento da lei fatto ad una procedura non seria: le rispondo che la procedura che viene seguita dalla Presidenza è corretta. Lei si può lamentare che il Governo esprime un parere diverso rispetto a quanto ha scritto, ma questo rappresenta un problema di rapporti tra lei e il Governo, cui la Presidenza è completamente estranea.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni svolte, ritengo di poter esprimere un parere favorevole sull'emendamento 14.500 anche perchè – ripeto sono convinto che effettivamente una norma in chiave antielusiva possa determinare un gettito superiore

ad una norma apparentemente più severa sotto il profilo formale ma che, di fatto, aumenta soltanto l'economia sommersa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.500, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.281, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.282, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.283, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.284, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.285, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.286, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.287, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.288, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.289, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.290 è stato dichiarato inammissibile.

L'ordine del giorno n. 25, presentato dai senatori Albertini e Marino, è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Chiedo pertanto ai presentatori se insistono per la sua votazione.

* ALBERTINI. Signor Presidente, con l'ordine del giorno n. 25 intendiamo impegnare il Governo ad assumere misure concrete e complete nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale; ne richiamo due: una norma antielusiva di carattere generale e l'introduzione del principio del conflitto di interessi fra fornitori e fruitori di beni e servizi. Il Governo con questa manovra finanziaria ha accolto solo in parte questi due concetti: per quanto attiene al conflitto di interessi, ha proposto degli incentivi per il recupero edilizio, mentre ha introdotto qualche norma antielusiva di carattere settoriale.

Riteniamo che per battere sul serio l'evasione e l'elusione occorra andare molto più in profondità; il Governo ha affermato di accogliere il nostro ordine del giorno come raccomandazione: è qualcosa più di niente, anche se sappiamo che non rappresenta poi molto. Continueremo, tuttavia, la nostra battaglia, anche culturale, perchè questi elementi di fondo nella lotta all'evasione e all'elusione possano diventare finalmente una direttrice concreta delle scelte di Governo. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti)*.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Albertini non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 25, passiamo alla votazione dell'articolo 14.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia a questo articolo: esso costituisce uno di quei tasselli dell'aumento della pressione fiscale che è politica preminente di questo Governo e che è sicuramente politica errata, sia dal punto di vista dello sviluppo economico, sia sotto il profilo della sopportabilità da parte di tutti i cittadini.

Annuncio pertanto il voto contrario.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Anche il nostro Gruppo voterà contro questo articolo, non solo per i suoi contenuti, che sono stati ampiamente illustrati e criticati nel corso delle dichiarazioni di voto sugli emendamenti, ma anche per questo ultimo ordine del giorno, che è stato accolto come raccomandazione dal Governo.

Sono abbastanza stupito: il Governo accoglie come raccomandazione il principio di conflitto di interessi, sul quale personalmente sono

d'accordo, ma che dal ministro Visco è stato condannato più di una volta sui giornali con varie dichiarazioni. Allora delle due l'una: vorrei sapere dal Governo se ha cambiato idea oppure se tutte le dichiarazioni rese ai giornali erano fasulle.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto c) di questo ordine del giorno, in cui si trasformano ancora una volta i comuni in esattori e vessatori dei loro cittadini. È una norma inaccettabile che respingiamo con fermezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 14.

Senatrice Thaler, l'emendamento 14.0.200 è stato ritenuto implicito e quindi pleonastico. Lei ritira questo emendamento?

THALER AUSSERHOFER. No, signor Presidente, ritiro la parte relativa alla copertura, che non serve, ma vorrei che l'emendamento fosse messo ai voti.

PRESIDENTE. Verrà quindi messa ai voti solo la prima parte dell'emendamento in esame.

Chiedo al relatore se, stralciando la parte relativa alla copertura, si fa, secondo lui, cosa giusta.

MORANDO, *relatore*. Sì, signor Presidente, perchè tutta la legislazione e anche la dottrina concordano nel ritenere che le norme che si riferiscono ai comuni possono anche riferirsi a consorzi di comuni. In questo caso la copertura non è necessaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.0.200, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera, fino alle parole: «tra comuni».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Modifiche ai commi 204 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 maggio 1998»;

b) nel comma 208 le parole: «fino al 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 28 febbraio 1998»;

c) nel comma 209 dopo le parole: «i contribuenti» sono inserite le seguenti: «e i sostituti d'imposta».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».

15.200

ALBERTINI, MARINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 maggio 1998» con le altre: «28 febbraio 1998».

15.201

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro i termini di cui all'articolo 15 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.

3. Fermo restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996, sono maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.

4. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1,2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993, debitori per imposte e contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 aprile 1998, con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo. Per le posizioni debitorie superiori a 30 milioni di lire, la regolarizzazione può essere effettuata in 30 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 30 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

15.0.500 (già 3.0.6 nuovo testo) (p. 64) MONTAGNINO, CENTARO, LO CURZIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERTINI. Do per illustrato l'emendamento 15.200.

MARINI, *relatore*. Anch'io do per illustrato l'emendamento 15.201.

MONTAGNINO. Anch'io do per illustrato l'emendamento 15.0.500.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 15.200.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.0.200, la sua ispirazione è giusta, ma mi rimetto al Governo che si pronunzierà in modo più puntuale.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.200 e favorevole sull'emendamento 15.201.

Il Governo deve pregare i presentatori dell'emendamento 15.0.500 di ritirarlo, altrimenti è costretto ad esprimere parere contrario.

Vorrei osservare che il testo che ci accingiamo ad approvare prevede una dilazione fino al 28 febbraio per la regolarizzazione del dichiarato al 30 settembre; invito quindi i presentatori al ritiro, per valutare se si possa trovare una soluzione. Altrimenti - ripeto - esprimerò parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.200 presentato dai senatori Albertini e Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.201, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Senatore Montagnino, lei accoglie l'invito del Governo a ritirare il suo emendamento?

MONTAGNINO. Signor Presidente, non ritengo opportuno ritirare il mio emendamento per i motivi che mi accingo a spiegare. Sono convinto delle buone ragioni inerenti al parere del relatore ed all'atteggiamento del Governo. Ritengo, però, che una riflessione debba avere luogo, considerato che nell'emendamento da me proposto non vi è l'intenzione di essere in alcun modo trasgressivi, nè di premiare i contribuenti evasori. Considerato che all'articolo 15 è prevista la proroga della regolarizzazione degli omessi pagamenti di tributi (IVA, ILOR ed IRPEG) è necessario, a mio parere, dare la reale possibilità a quei contribuenti che non hanno potuto mettersi in regola entro il 30 settembre, così come previsto dalla legge n. 662 del 1996, anche se è chiaro che esistono delle difficoltà di carattere tecnico. Se da un lato, soprattutto nelle aree depresse, si danno incentivi e si prevedono norme riguardanti gli sgravi, dall'altro è opportuno consentire a questi soggetti di mettersi in regola nei confronti del fisco.

Nella mia proposta, pertanto, si sollecita un operoso ravvedimento: potrebbe essere, semmai, ridotta la dilazione secondo termini più praticabili, magari in sei rate oppure si potrebbe estendere la rateazione riferita alle aree depresse all'intero territorio nazionale.

Ciò costituirebbe un importante incentivo per le imprese che potrebbe, tra l'altro, dare risultati estremamente positivi per quanto riguarda le casse dello Stato. Vi sono già gli esempi della rateazione del condono previdenziale, il cui gettito è stato di notevole rilevanza. Ciò sarebbe, a mio parere, coerente anche con alcune norme approvate dal Senato nella finanziaria (vedi, ad esempio, la rateazione decisa per il condono edilizio).

Mi sembra che un atteggiamento coerente da parte del Governo porterebbe alla espressione di voto favorevole. Dichiaro il mio personale - a questo punto - voto favorevole sull'emendamento, sul quale chiedo la votazione elettronica.

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signor Presidente, vorrei rammentare che mi ero espresso su questa delicata vicenda al momento della discussione dell'articolo 3-bis. Al di là delle discussioni e delle interlocuzioni avute

con il signor Ministro qualche ora fa, prego il Governo di pronunciarsi chiaramente su questo argomento e non essere claudicante poichè all'articolo 15, comma 4, il testo parla del 28 febbraio come dilazione nei pagamenti dei debiti pregressi.

Chiedo di trovare una soluzione urgente ed immediata, rispetto a quanto chiedeva il senatore Montagnino, con cui sono totalmente d'accordo e ne condivido l'emendamento perchè è stato da me formulato e perchè mi sento di rappresentare, come senatore della Repubblica, proprio quella parte danneggiata nonchè terremotata delle zone del Sud dell'Italia, in nome delle quali chiedo che il pagamento in favore delle aziende e delle imprese in crisi venga dilazionato e rateizzato con tassi di interesse normali evitando eventuali speculazioni e strane interpretazioni nel venire incontro a chi è quasi boccheggianti e consentire sviluppo e occupazione.

Con questa mia iniziativa non si fanno nè richieste immorali, nè scorrette, nè clientelari tali da permettere al Governo dell'Ulivo di rendersi inadempiente nei confronti di chi precedentemente ha pagato con sacrifici e con risorse proprie, senza che questo Governo gli venga incontro. Debbo rilevare qui, e lo pongo all'attenzione degli onorevoli senatori di quest'Aula, che vi sono soggetti che godono di posizioni economicamente valide all'interno delle proprie aziende grazie alle facilitazioni precedentemente avute, mentre vi sono altre aziende, in particolare, da Napoli fino a Siracusa, dove finisce ma anche dove inizia l'Italia, che sono in crisi ed hanno bisogno del sostegno di questo Governo della sinistra.

Su questo argomento chiedo quindi, signor Ministro, che ella si pronuncii e che ci dia una mano perchè non è possibile che vengano costantemente ritirati i nostri emendamenti e presentati, in sostituzione degli stessi, inutili ordini del giorno che sono solo promesse vacue come quelle che si fanno a coloro i quali sono nell'inferno e rimangono sempre tali.

In nome di tutto ciò chiedo al Governo di esprimersi chiaramente ed invito l'Aula a ritrovarsi insieme con i colleghi di tutti i Gruppi parlamentari, sia dell'Ulivo che della minoranza, a trovare soluzioni adeguate e salvare queste aziende in crisi. Questo è il mio impegno ed il mio pensiero, cari onorevoli colleghi, di un cittadino e di un senatore che conosce bene i problemi del Mezzogiorno e delle isole.

Per questo vi invito a votare a favore dell'emendamento mio e del senatore Montagnino.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, voglio annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento, condividendo perfettamente quanto esposto dal senatore Montagnino.

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, la *ratio* di questo emendamento è quella di favorire le imprese che hanno avuto difficoltà di liquidità per assolvere i propri debiti nei confronti dei versamenti dell'IVA e delle imposte che devono pagare. (*Commenti del senatore Lo Curzio*).

MORO. Non sono i soli ad essere in difficoltà!

BONAVITA. Con questa norma, che ritengo ragionevole, si chiede una rateizzazione nei versamenti. È un criterio applicato già per il condono edilizio: i soggetti che si trovavano nelle condizioni di non poter effettuare i versamenti hanno ottenuto una dilazione nei pagamenti.

Io mi attengo alle richieste del rappresentante del Governo e voterò nel senso di quanto da lui proposto, ma credo che si tratti di un problema reale, al quale va data una risposta puntuale e precisa. Abbiamo preso un'iniziativa per far emergere il «nero», questo è oggi avvenuto e dobbiamo quindi ora aiutare le imprese a regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco, senza penalizzarle con norme che non possono trovare applicazione concreta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio far presente che il Governo può esprimere tranquillamente in Aula la propria posizione ed i componenti della Commissione possono anche dichiararsi di avviso contrario. Io debbo comunque registrare qual è il parere della Commissione, per cui debbo dire che vi è un parere favorevole da parte della Commissione e contrario da parte del Governo sull'emendamento in esame.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 15.0.500 (già 3.0.6 nuovo testo), presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

D'ALÌ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, molti senatori non hanno alzato la mano. Comunque ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 16) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dei signori Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 16, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 319 e 321 del codice penale, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi e Elio Paratore per il primo capo di imputazione; i signori Giovanni Prandini, Elio Paratore e Remigio Tecchia per il secondo capo di imputazione».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Domando al relatore, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, la mia relazione sarà brevissima. L'accusa nei confronti dell'ex ministro Prandini è di corruzione in relazione a due distinti episodi.

Dall'accusa si assume che il ministro Prandini, tramite un direttore generale del Ministero, avrebbe segnalato alcuni imprenditori a provveditori regionali per le opere pubbliche ed avrebbe poi richiesto, sempre tramite il direttore generale Oriani, il versamento di somme di denaro che sarebbero state versate all'Oriani e da questi al Ministro.

Il secondo episodio è analogo. Si assume dall'accusa che un altro funzionario del Ministero, sempre per conto del ministro Prandini, avrebbe chiesto ed ottenuto somme di denaro da alcune imprese edili.

L'accusa trova conferma nelle dichiarazioni dei due funzionari del Ministero ed è invece contestata dall'ex ministro Prandini, che afferma di non aver ricevuto questi versamenti. Come è noto, non compete al Senato accertare il fondamento di queste accuse ma soltanto valutare se nell'agire del Ministro sia individuabile quella tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero quel perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, che soli potrebbero consentire al Senato di negare la richiesta di autorizzazione.

Alla Giunta è parso che queste due situazioni, nel caso di specie, certamente non ricorrano. Essa ha proposto al Senato pertanto di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Prandini e delle altre persone chiamate a rispondere in concorso con lui.

PRESIDENTE. Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-bis del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 19) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di ministro della sanità pro tempore, nonchè dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 19, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo ed i signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini e Lucio Lo Grande per il primo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo, i signori Giovanni Marone, Marcello Di Tondo ed Elisabetta Tosi per il secondo capo di imputazione».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Domando al relatore, senatore De Carolis, se intende intervenire.

* DE CAROLIS, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, intervegno molto succintamente anche perchè è già agli atti la relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Napoli, che si riferisce a due diverse vicende che la Giunta ha esaminato in maniera distinta, pronunciandosi con separate votazioni su di esse.

La prima, quella che ci interessa, afferisce alla presunta erogazione di denaro che sarebbe stata corrisposta dal professor Ernesto Chiacchierini, ex componente del Comitato interministeriale prezzi dei farmaci, al dottor Giovanni Marone, segretario dell'ex ministro Francesco De Lorenzo, affinchè quest'ultimo si attivasse perchè l'aumento del prezzo del farmaco prodotto dalla ditta Novo Farmaceutici -

si tratta del farmaco contenente la sostanza insulina – non trovasse all'interno di tale Comitato l'opposizione del professor Vittoria.

Della questione ha parlato il dottor Marone. Egli ha riferito all'autorità giudiziaria di tale dazione di denaro, corrispondente alla somma di 15-20 milioni di lire, alla quale sarebbe dovuto corrispondere un interessamento dell'ex Ministro della sanità presso il professor Vittoria; ha inoltre riferito di aver informato il professor De Lorenzo di tale erogazione di denaro e che lo stesso ha ironizzato sulla esiguità di tale somma.

La Giunta, con voto unanime, ha ritenuto di concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in due sedute pubbliche oggi, alle ore 16,30 e alle ore 21 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Allegato alla seduta n. 271**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
1	NOM.	Disegno di legge n.2793.Em.12.225(Tarolli e altri),identico agli em.12.226(Pedrizzi),12.227(Vegas),12.228(Mazzuca P.).	186	185	000	051	134	093	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 12.0.200 (Manis e altri)	191	187	014	047	126	094	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 12.0.201 (Wilde e altri)	200	199	005	049	145	100	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 12.0.202 (Wilde e altri)	181	179	005	031	143	090	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 14.219 (Gubert).	182	180	008	038	134	091	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 14.246 (Gubert).	188	184	003	036	145	093	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0271 del 18-11-1997

Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	C
AMORENA MICHELE			F	F	R	F
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	
ANTOLINI RENZO	F		F	F	F	R
ASCIUTTI FRANCO	F	F			F	F
AVOGADRO ROBERTO	F		F	F	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F		F	F
BALDINI MASSIMO		F	F			
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C
BASINI GIUSEPPE		F	F	F		
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO		F	F	F		
BEDIN TINO	C	C	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	M	M	M
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M	M	C
BIANCO WALTER	F		C	F		
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F					
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO		F	A	F		
BONATESTA MICHELE	F	F				

Seduta N. 0271

del 18-11-1997

Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C
BOSELLO FURIO					F	
BRIENZA GIUSEPPE		C	C			
BRIGNONE GUIDO	F		F	F	F	R
BRUNI GIOVANNI	F	A	C	C	A	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO					F	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C		C	C	C	C
BUCCIERO ETTORE		F				
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	C	C	C		C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	M	M	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO		F	F	F	F	F
CASTELLANI CARLA		F	F	F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO			F		F	F
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C
CECCATO GIUSEPPE	F		F	F	F	R
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F					
CIMMINO TANCREDI		A	C	C		
CIONI GRAZIANO					C	C

Seduta N. 0271

del 18-11-1997

Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
CIRAMI MELCHIORRE	F				F	F
CO' FAUSTO	C	C	C	C	C	C
COLLA ADRIANO	F		F	F		
CONTE ANTONIO	M	M	M	M	M	M
CONTESTABILE DOMENICO		F			F	F
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO		A	C	C	A	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C	C	C
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C
CUSIMANO VITO	F	F	F		F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	C	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	C	F	F
D'URSO MARIO	C	F	C			C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	F	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	C	F	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C	C	C	C	C
DI BENEDETTO DORIANO	F	F	C	C	A	C
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	C	C	C	C	C	C
DIANA LINO		C	C	C	C	C
DIANA LORENZO	C	C	C	C	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C			C

Seduta N. 0271

del 18-11-1997

Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	F	C	C	C	A	C
FISICHELLA DOMENICO					F	F
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	C	C	C	A	C
FUSILLO NICOLA		C	C	C	C	C
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	A	C	C	C	C
GIORGIANNI ANGELO	C			C		C
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO						F
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	C		C	C	C
GUBERT RENZO	F	C	C	C	F	F
GUERZONI LUCIANO	C	A	C	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
LAGO LUCIANO			F	F		
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C
LASAGNA ROBERTO		F	F			
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	C	C
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F	F	F			
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE		C	C	C	C	C

Seduta N. 0271

del 18-11-1997

Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
LOIERO AGAZIO	F					
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C	C	C
LORENZI LUCIANO	F		F	F		
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	A	C	C
MACERATINI GIULIO		F	F	A		
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F	F	F		
MAGGIORE GIUSEPPE	F				F	
MANARA ELIA	F		A	A	F	F
MANCA VINCENZO RUGGERO		F	F			
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	C	C	C		C	
MANFREDI LUIGI	F	R	F	F		
MANFROI DONATO	F		F	F		F
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C		C
MANIS ADOLFO	F	F	C	C	A	C
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F
MANZI LUCIANO		C	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C		C		
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C
MARRI ITALO			F	F		
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	F	C	C	A	C
MEDURI RENATO		F	F			
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO		A	C	C	C	A
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M
MIGNONE VALERIO	C	C		C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0271

del 18-11-1997

Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C				C	C
MONTELEONE ANTONINO		F	F	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	A	A	C	C
MORO FRANCESCO	F				F	F
MUNDI VITTORIO	F	F	C	C		C
MUNGARI VINCENZO		F	F	C		F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C
NAPOLI ROBERTO		C	C	C		F
NIEDDU GIANNI	C				C	C
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C		C	C	A	C
PACE LODOVICO	F	F	F		F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	F	C	C
PALOMBO MARIO						F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	A	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	F	A		C	C
PASQUALI ADRIANA	F	A				
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	A	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F	R	F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	A	C	C		C
PERA MARCELLO	F	F	F			
PERUZZOTTI LUIGI	F	R	F	F		F
PETRUCCI PATRIZIO	C	A	A	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	A	C	C	C	
PETTINATO ROSARIO	C	F	F	F	C	C

Seduta N. 0271 del 18-11-1997

Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
PIANETTA ENRICO	F	F	F		F	F
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C		C
PIERONI MAURIZIO		F	C	F	C	C
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	C	C	C	C	C	A
PINTO MICHELE	M	M	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C		C
PORCARI SAVERIO SALVATORE					F	F
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	C
PREIONI MARCO	F		F	F	F	F
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE		F	F	F	F	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	C
RIZZI ENRICO		F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	C					
ROGNONI CARLO	C	A	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	C	C	C	C	M	M
ROSSI SERGIO	F				F	
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	C
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		F	F			
SCIVOLETTO CONCETTO	C	A	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F		F	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLÒ		F	F		F	
SEMENTATO STEFANO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0271

del 18-11-1997

Pagina

8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	001	002	003	004	005	006
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	F	F	F			
SILIQVINI MARIA GRAZIA				F		
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	F	F		
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M	M	M	M
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M	M	M
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	C
TABLADINI FRANCESCO	F					
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C	C	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA				C	A	
TIRELLI FRANCESCO		R	F	F	F	
TOIA PATRIZIA	M	C	C	C	C	
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F		F	F
TURINI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE				F	F	
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	A	F	F
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	F	F	F			
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C		C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	C
WILDE MASSIMO	F		F	F		
ZECCHINO ORTENSIO					C	C
ZILIO GIANCARLO	F	C	C	C	C	C

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Di Pietro ha dichiarato di aderire al Gruppo Misto.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 14 novembre 1997, il senatore De Carolis ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis*, n. 19).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del commercio con l'estero:

«Disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996» (2889).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

COVIELLO, GIARETTA, POLIDORO e PALUMBO. – «Norme per l'attività e il riordino degli Enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento» (2886);

VISENTIN, MORO e MANFROI. – «Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont» (2887).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati SBARBATI; SBARBATI ed altri; RODEGHIERO ed altri; BURANI PROCACCINI; NAPOLI. – «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Ac-

cademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (2881) (*Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 8^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Francesco Liguori a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.